

## CDLXVII.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 17 LUGLIO 1956

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedi</b> . . . . .	27731	GORINI . . . . .	27765
<b>Disegni di legge:</b>		ROCCHETTI . . . . .	27765
( <i>Rimessione all'Assemblea</i> ) . . . . .	27732	SAVIO EMANUELA . . . . .	27765
( <i>Trasmissione dal Senato</i> ) . . . . .	27721	MADIA . . . . .	27765
<b>Disegni di legge (Discussione):</b>		MAGLIETTA . . . . .	27765
Ratifica ed esecuzione dell'accordo commerciale e finanziario tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, concluso a Roma il 25 giugno 1952. (1876) . . . . .	27732	FORMICHELLA . . . . .	27765
PRESIDENTE . . . . .	27732	ROSINI . . . . .	27765
MARTINO EDOARDO, <i>Relatore</i> . . . . .	27732	GIANQUINTO . . . . .	27765
FOLCHI, <i>Sottosegretario di Stato per   gli affari esteri</i> . . . . .	27732	CHIARAMELLO . . . . .	27765, 27766
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mer- cato libero di biglietti di Stato e di banca esteri. (2370) . . . . .	27733	SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per   la giustizia</i> . . . . .	27765
PRESIDENTE . . . . .	27733	FOSCHINI . . . . .	27766
ZERBI, <i>Relatore</i> . . . . .	27733	SORGI . . . . .	27766
TREVES, <i>Sottosegretario di Stato per il   commercio con l'estero</i> . . . . .	27733	MARZANO . . . . .	27766
<b>Disegno di legge (Seguito della discus- sione):</b>		DI GIACOMO . . . . .	27766
Stato di previsione della spesa del Mi- nistero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1956-57. (2303)		<b>Proposte di legge:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	27733	( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	27732
BREGANZE, <i>Relatore</i> . . . . .	27733	( <i>Deferimento a Commissioni</i> ) . . . . .	27732
MORO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> .	27743	( <i>Rimessione all'Assemblea</i> ) . . . . .	27732
MUSOTTO . . . . .	27765		
SILVESTRI . . . . .	27765		
CAPALOZZA. . . . .	27765		

## La seduta comincia alle 10.

DE MEO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

## Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bettoli, Buttè e Del Vescovo.

(I congedi sono concessi).

## Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il disegno di legge approvato da quel Consesso:  
« Istituzione presso gli enti esercenti il credito fondiario, di sezioni autonome per il fi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1956

nanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità » (2401).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla IV Commissione in sede legislativa.

*(Così rimane stabilito).*

#### Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. La Commissione speciale per l'esame della proposta di legge di iniziativa del deputato De Francesco: « Norme generali sull'azione amministrativa » (1459), ha deliberato di chiedere, nella seduta del 13 luglio, che il provvedimento, già ad essa assegnato in sede referente, sia invece deferito in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Nella stessa data, la VI Commissione permanente (Istruzione) ha deliberato di chiedere che la proposta di legge di iniziativa del deputato Pitzalis: « Riordinamento dell'Ente per le scuole materne della Sardegna » (1995), già ad essa assegnata in sede referente, le sia invece deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata una proposta di legge dal deputato La Malfa:

« Sistemazione della carriera dei docenti delle scuole di istruzione artistica in possesso dei requisiti di perseguitati politici e razziali, vincitori del concorso speciale, e proroga dei limiti di età per i professori delle accademie di belle arti perseguitati per ragioni politiche o razziali » (2400).

Sarà stampata, distribuita e, poiché importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

#### Rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Il Governo — a norma dell'articolo 40 del regolamento — ha chiesto che i seguenti provvedimenti, attualmente deferiti alla XI Commissione permanente (Lavoro), in sede legislativa, siano rimessi all'Assemblea:

« Modificazioni delle norme concernenti i cantieri-scuola » (623);

Senatori SIBILLE ed altri: « Modifica del trattamento economico dei lavoratori dei cantieri-scuola » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (2149);

Senatore SALOMONE: « Concessione di contributi a carico di fondi già stanziati nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per spese complementari alla esecuzione di opere di pubblica utilità dei cantieri di lavoro » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (1380);

MONTELATI ed altri: « Modifica alla legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di assistenza e avviamento al lavoro per i lavoratori involontariamente disoccupati » (1899).

I provvedimenti suddetti rimangono, pertanto, all'esame della Commissione stessa, in sede referente.

#### Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo commerciale e finanziario tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, concluso a Roma il 25 giugno 1952. (1876).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo commerciale e finanziario tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, concluso a Roma il 25 giugno 1952, già approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiarazione chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa alle conclusioni della relazione della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli, identici nei testi della Commissione e del Senato, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

DE MEO, *Segretario*, legge:

#### ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Accordi conclusi a

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1956

Roma, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, il 25 giugno 1952:

- a) Accordo commerciale e finanziario;
- b) Protocollo addizionale.

(È approvato).

**ART. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

(È approvato).

**ART. 3.**

Per far fronte ai finanziamenti per l'emigrazione italiana in Argentina previsti dalla legge 29 marzo 1952, n. 364, e dall'articolo 2 del Protocollo addizionale di cui alla lettera b) del precedente articolo 1, gli importi in pesos necessari — fino all'importo massimo di 200 milioni di pesos e nei limiti delle disponibilità di mano in mano utilizzabili — saranno prelevati dal fondo di riserva in pesos costituito dall'Ufficio italiano dei cambi per l'esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947 concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949 e per assicurare il servizio del prestito di cui al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385.

Oltre i detti limiti si provvederà ai finanziamenti previsti dalla legge 29 marzo 1952, n. 364, in conformità delle disposizioni contenute nella legge stessa, intendendo per Buoni del Tesoro speciali di cui all'articolo 2 della legge medesima, Buoni del Tesoro novennali rinnovabili.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in un'altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri. (2370).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri, già approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

ZERBI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente. Devo solo segnalare due refusi: a pagina 2 della relazione, seconda colonna, terza e quarta riga, si legge: « del medesimo articolo 1 prevede », mentre si deve leggere: « del medesimo articolo 2 prevede »; inoltre alla quinta riga, dove si dice « decreti verso l'estero », si deve leggere, naturalmente, « crediti verso l'estero ».

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

TREVES, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Desidero solo ringraziare l'onorevole relatore per la sua simpatica ed esauriente relazione. Per economia di tempo mi limito ad associarmi interamente alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge, identico nel testo della Commissione e del Senato.

DE MEO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri, con la seguente modificazione: « All'articolo 10 è soppressa la lettera c) ».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto in un'altra seduta.

**Seguito della discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia. (2303).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Come la Camera ricorda, è stata chiusa la discussione generale ed esaurito lo svolgimento degli ordini del giorno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BREGANZE, *Relatore*. È con una certa emozione — lo confesso — che prendo la parola, di fronte alla consistenza degli interventi, taluno dei quali degno anche di speciale nota, e di fronte al rilievo dei temi sottoposti al nostro esame, tanto più nei limiti di tempo necessariamente segnati.

Questo del fattore tempo, per vero, è stato un po' il tormento della mia relazione, nel compilare la quale avevo sempre presenti le parole che non moltissimi giorni or sono ella

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1956

mi rivolgeva, signor Presidente, e che erano insieme invito cortese a far presto e cordiale augurio a fare bene: termini, ahimé, non sempre conciliabili. Tanto più sono grato per l'amabilità che molti hanno avuto verso di me nel riferirsi alla mia relazione. Poiché, d'altra parte, specie a noi compete il debito di giustizia, desidero ringraziare, onorevole ministro, i funzionari del suo Ministero, in modo particolare il suo capo di gabinetto, il cancelliere capo di Cassazione, i capi degli uffici della mia Vicenza e quanti altri mi hanno assicurato il conforto di dati ed esperienze davvero preziosi.

Ma entriamo senz'altro *in medias res*, seguendo, per maggior chiarezza, l'ordine della relazione scritta, pur avvertendo che non sarà certamente possibile io riassume ed esami tutti gli interventi; di essi cercherò, comunque, di prospettare le tesi più salienti.

1°) Bilancio e variazioni. Alcuni colleghi, fra i quali gli onorevoli Marzano e Silvestri, si son doluti che il rapporto tra le spese di giustizia e le altre di competenza di diversi ministeri, sia rimasto immutato. L'onorevole Gorini ha soggiunto che il bilancio della giustizia presenta notevoli voci di attivo.

In proposito non posso che confermare i rilievi. Aggiungerò che un documento insospettabile, qual è il conto del tesoro al 31 maggio 1956, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 9 corrente, dà conferma di tale situazione: e, d'altra parte, che il disegno di legge — presentato il 23 giugno al Senato dai ministri del tesoro e del bilancio — con cui si apportano variazioni a taluni stati di previsione per l'ormai decorso anno finanziario 1955-56, vede il nostro Ministero fra quelli le cui spese segnano una flessione, anzi la più alta, di milioni 157,9.

Ho voluto per converso fare una rapidissima indagine in ordine agli introiti, indagine di cui non posso quindi che dare un cenno indicativo. All'incirca 800 milioni ci vengono dall'industria degli istituti di prevenzione e pena, 3 mila milioni dai proventi delle cancellerie e dal recupero di spese di giustizia, 1.255 milioni dalla registrazione degli atti giudiziari (almeno da quanto risulta dal bilancio 1954-55, che è l'ultimo che porta tale distinzione); d'altra parte, è noto quanto concorra l'imposta di bollo, per la quale non possiamo avere dati specifici, in quanto la carta bollata e le marche sono uguali sia per gli atti giudiziari che per atti diversi.

Non mi pare inutile accogliere al riguardo un suggerimento avanzato da più parti: che, cioè, per più esattamente valutare l'incidenza

di questi introiti con cui concorre il Ministero della giustizia, si preveda la possibilità di attuare una carta da bollo particolare per gli atti giudiziari. Quanto alle marche scambio, penso che si potrebbero benissimo sopprimere, elevando lievemente il prezzo della carta bollata ed accelerando il compito delle cancellerie. Correlativamente penso che la bollatura dei documenti si potrebbe fare con pagamento virtuale dell'imposta di bollo, il che alleggerirebbe il servizio e nello stesso tempo darebbe modo di conoscere meglio l'incidenza di questo provento. Se si ritiene che non si possa fare a meno delle marche, invocherei anche per questa parte quella specialità di tipo che già chiedevo per la carta bollata.

2°) Ordinamento del Ministero. Da più parti, e segnatamente dall'onorevole Amatucci, che così vivamente collabora alla guida della nostra Commissione, si è auspicata una maggiore attività del Ministero in ordine al settore legislativo, e pertanto mi pare non inutile farne qualche cenno.

Si è rilevato da parte di altri colleghi, se non erro anche dall'onorevole Gullo, che, pur dopo il trasferimento di determinati compiti al Consiglio superiore della magistratura, particolare ragione di lavoro e di merito sarà per il Ministero di grazia e giustizia concorrere in modo dinamico alla più retta formazione e al più coordinato mantenimento dell'ordine giuridico. In tale spirito, non posso che confermare la già espressa opportunità di potenziamento dell'ufficio legislativo.

Vorrei anche rilevare la convenienza, senza con ciò sopravvalutare l'influenza che può avere sul nostro diritto l'altrui esperienza, che, sempre alle dirette dipendenze del ministro, si costituisca un efficiente ufficio studi di legislazione comparata; così nel settore privato (laddove in certe parti sussiste) come pure in quello del diritto pubblico.

3°) Attività del guardasigilli e adempimento costituzionale. È stato oggetto, questo, di contrastanti e vivaci interventi, tutti ispirati dalla nascita della Corte costituzionale. È noto che, costituito tale alto consesso, furono numerose le ordinanze di rimessione, di magistrati di ogni grado (dal pretore di Prato — che, se non erro, fu il primo — fino alle stesse sezioni unite) e si sono avuti del pari parecchi ricorsi afferenti all'ordinamento della Sardegna, della Val d'Aosta e del Trentino-Alto Adige. Particolare oggetto di impugnazione è stata la legge di pubblica sicurezza e segnatamente gli articoli 113, 157,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1956

163, 2 e 18; e del pari l'articolo 57, n. 1 e l'articolo 663 del codice penale.

È pure noto che dinanzi alla Corte costituzionale si è discusso se non fossero invece impugnabili avanti al giudice ordinario le leggi ante Costituzione, le quali — *ratione temporis* — presenterebbero non una illegittimità originaria, ma una successiva incompatibilità.

È noto infine che la Corte costituzionale — affermata la propria competenza anche in ordine a tali norme — ha pronunciato e pubblicato finora 19 sentenze, 4 delle quali di declaratoria di illegittimità, afferenti all'articolo 113 della legge di pubblica sicurezza, all'articolo 1 del decreto-legge 8 novembre 1947, n. 1382, agli articoli (della legge di pubblica sicurezza) 157 e dal 164 al 176 ed infine agli articoli 5 e 15 del decreto di attuazione dello statuto del Trentino.

La Corte ha ritenuto, per converso, legittimi — tra l'altro — l'articolo 77, n. 1, del codice penale e l'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza (salvo la raccomandazione di una più opportuna revisione formale), nonché gli articoli 163 e 18 della stessa legge, e varie norme afferenti agli ordinamenti regionali. Ha annunciato poi altre 5 sentenze.

Tutto ciò ricordato, notiamo che gli onorevoli Berlinguer e Gullo, nel celebrare giustamente l'evento costituzionale, si sono anzitutto doluti della posizione assunta dal Governo. La magistratura — ha soggiunto l'onorevole Gullo — si è talora ingannata su talune interpretazioni (ed ha citato l'articolo 113 della pubblica sicurezza); ma è il Governo — ha detto — che deve modificare in senso democratico il clima del paese.

In un quadro più largo, e ad avviso dell'onorevole Capalozza (che ha pronunciato un discorso fortemente polemico), il Governo — è stato detto — sarebbe inadempiente di fronte agli obblighi posti dalla Costituzione e al ministro sarebbe addebitabile, se mal non ho compreso, una *culpa in vigilando*. A prova di ciò l'onorevole collega ha citato: le norme sulla polizia giudiziaria, che sarebbero in contrasto con l'articolo 109 della Costituzione; l'opposizione all'abolizione dell'ergastolo, che sarebbe in contrasto con l'articolo 27; e l'opposizione a una nuova amnistia, che sarebbe in contrasto con l'articolo 79; infine, una sua presunta inattività di fronte all'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza e all'articolo 47 del codice penale, che, secondo l'oratore, sarebbero non costituzionali.

Ora, senza autocostituirci difensori d'ufficio del Governo o suoi incondizionati lauda-

tori (il che non sarebbe ammissibile in un ordinamento democratico), è onesto riconoscere, con l'onorevole Dante, che sono state attuate varie provvidenze nello spirito e ad attuazione della Costituzione. Basterebbe ricordare le due leggi (costituzionale l'una e l'altra ordinaria) sull'attuazione della Corte costituzionale (leggi 11 marzo 1953, nn. 1 e 81) anteriori a quel 7 giugno che secondo alcuni avrebbe segnato il ripristino di uno spirito democratico; basterebbe ricordare le leggi di modifica del codice di procedura penale, e del codice penale militare di pace; la legge sulle garanzie della magistratura, anteriore a quel fatale 18 aprile che avrebbe segnato, secondo altri oratori, una involuzione in senso antidemocratico; le norme sul Consiglio superiore della magistratura da tempo presentate; il progetto di adeguamento del codice penale e dell'ordinamento giudiziario, l'abolizione della giurisdizione speciale agraria, il limitatissimo uso dei decreti-legge.

Non tutto è stato compiuto, certamente, ma non si può fare carico al solo Governo se taluni adempimenti non sono stati realizzati!

Quanto alla Corte siciliana, sembra esatta la impostazione dell'onorevole Facchin, il quale — dando giustamente atto della feconda attività di quella regione — ha rilevato come, una volta costituita la Corte nazionale, una corte regionale non abbia più ragion d'essere, salvo esaminare le forme più adeguate per la sua concreta cessazione.

Ancora nel campo regionale, e con riferimento al rilievo dell'onorevole Berlinguer circa l'eventuale impugnazione di delibere dell'assemblea regionale sarda, osserviamo come il Presidente del Consiglio sia l'unico cui, a nome del Governo, compete di proporla per quei casi in cui la illegittimità concretamente appaia, proprio in ossequio alla Costituzione. E tanto più ammirabile egli potrà essere appunto per essere figlio di quella nobile regione cui va tutto il nostro rispetto nella comune unità nazionale.

4°) Magistratura. Vari colleghi, e tra essi gli onorevoli Fumagalli e Marzano, hanno sollevato il problema degli organici, chiedendone la revisione e l'aumento. Al riguardo ho ritenuto non inutile dare una occhiata all'ordinamento del 1865, quando venne pubblicata la prima disciplina unitaria su base nazionale. Allora, pur non essendo ancora annesse né le Tre Venezie né il Lazio ed essendo la popolazione assai inferiore, si avevano 4.031 magistrati, senza contare quelli dei tribunali di commercio. Nel 1942 il numero era salito a 4.955, ora siamo a 5.593.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1956

È bene notare che la situazione attuale delle comunicazioni rende più agevole l'accesso alla magistratura o quello che, con altro termine, è stato ripetutamente chiamato l'avvicinamento della giustizia al popolo. Sta di fatto però che siamo ancora troppo distanti da quello che è l'adeguamento ai bisogni reali.

Recentemente per la copertura sono stati fatti passi cospicui, non solo in sede organica attraverso la legge Zoli del 1951, ma anche in sede pratica; e infatti, in rapporto alle 665 vacanze che il ministro Moro annunciava il 9 giugno al Senato, 301 sono state in questi ultimi giorni coperte con l'immissione definitiva in funzione di altrettanti uditori; altre 338 lo saranno in esito a nuovo concorso in via d'espletamento, oltre all'aumento del decimo. Non si può, d'altra parte, dimenticare che all'incirca 80-90 unità si pongono ogni anno in posizione di quiescenza. Indubbiamente l'aumento comporta vastissimi problemi di selezione, di preparazione e, in genere, di ordinamento giudiziario. Anzi, questa sarà la sede in cui più opportunamente si potrà discutere delle scelte e dei tempi per attuare detto aumento in modo serio e organico.

Sulla revisione delle circoscrizioni si è intrattenuto l'onorevole Musotto, il quale ha rilevato come con le leggi del 1890 e del 1923 sono stati soppressi vari uffici, specie preture, e ha affermato d'altra parte la poca utilità delle sezioni staccate, largamente riconosciuta anche dall'onorevole Fumagalli durante il suo fine intervento. Tutto ciò ha portato il collega Musotto a chiedere il ripristino, pur nel quadro generale del provvedimento delegato ora annunciato, di molti uffici già soppressi. Certo il provvedimento anzidetto si presenta urgente, e ci consta che il Senato lo ha già varato. In attesa, però, ci sembrano poco opportuni singoli provvedimenti: i quali, pur rispondendo a particolari e documentate esigenze, male si inquadrano se non appunto in una generale visione che tutti li assorba.

Né mi pare inopportuno in tale occasione, e nei limiti in cui ciò sia realizzabile, vedere di avvicinare le circoscrizioni giudiziarie e gli altri uffici a quelli dello Stato. Penso ad alcuni centri della mia provincia che fanno capo, per diverse esigenze, a diverse zone. Vorrei citare il caso limite del comune di Pedemonte che fa capo per la pretura ad Asiago, per il tribunale a Bassano, per la conservatoria (anzi l'ufficio tavolare) a Levico, per la diocesi — nominiamo anche questa — a Trento e per la prefettura a Vicenza, con

quale comodità per i pochi abitanti è facile immaginare. Non mi nascondo che questo è un caso limite non facilmente superabile, ma l'ho segnalato affinché l'esigenza più generale sia tenuta presente nella revisione delle circoscrizioni.

Accennavo dianzi che si è parlato della opportunità di abolire le sezioni staccate delle preture. Del pari, e parlando ancora delle preture, e pure con riferimento alla revisione della loro circoscrizione, mi pare non inutile far presente che attualmente 86 preture sono prive di titolare; in gran parte però si tratta di centri di scarsa importanza.

Alcuni colleghi si sono d'altra parte doluti del mancato funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, rilevando come tardi il Governo si sia mosso e poco faccia perché sia praticamente attuato. Al riguardo mi limito a ricordare che il relativo disegno di legge è da parecchio tempo al Senato e che la relazione, esaurito l'esame in sede referente, è ora in corso. D'altra parte in questi giorni si è avuto l'insediamento dell'alto consesso. Pensiamo anzi che le parole pronunciate in tale occasione dal primo presidente Eula, opportunamente richiamate dall'onorevole Dante, siano di concreto auspicio per una sempre più costruttiva collaborazione fra i vari poteri dello Stato. In questa medesima luce vogliamo vedere anche il problema del trattamento economico, sul quale numerosi colleghi si sono intrattenuti.

L'onorevole Degli Occhi, dichiarando di parlare con trepidazione, ha fatto presente che tutti i rilievi e paralleli sono possibili, e che certe forme sono deprecabili; ma si è dimostrato preoccupato. Ha detto che si sono presi degli impegni e che, ove non sia possibile provvedere, lo si dica: ma occorre far di tutto per mantenere quelle promesse.

L'onorevole Amatucci ha espresso l'avviso che l'Associazione dei magistrati non debba divenire organo sindacale di lotta, tale da minacciare addirittura la non collaborazione. L'onorevole Madia ha espresso l'avviso che alta deve essere la magistratura; e perciò si è manifestato perplesso dinanzi alla non collaborazione. L'onorevole Giuseppe Bettiol non ha negato che esistono problemi economici, ma ha espresso la fiducia che il senso di responsabilità sia portato fino in fondo.

L'onorevole Rocchetti, attraverso un suo ordine del giorno diligentemente e chiaramente illustrato, ha detto che è il caso di spiegare al paese che cosa vogliono i magistrati. Non sono certo da approvarsi — egli

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1956

afferma — certe forme di astensione, ma bisogna comprendere lo stato di disagio esistente nella categoria. Ha auspicato quindi un trattamento differenziato di concreta consistenza. Ai suoi rilievi si sono associati gli onorevoli Foschini e Formichella, quest'ultimo anche per i pensionati.

Pensa il vostro relatore che il problema non possa essere qui totalmente approfondito, sia perché c'è un disegno di legge *ad hoc*, sia per il rispetto dovuto al Senato che ne inizierà presto l'esame. Pur tuttavia — e richiamando per quant'altro la relazione scritta — penso non sia inutile ricordare anzitutto la legge Piccioni. Né può essere inopportuno ricordarne i criteri, quali emergono dalla chiarissima relazione al Senato del senatore Bo. Egli si richiamava all'ordine del giorno 25 giugno 1950 approvato dal Senato stesso, che invitava il Governo a presentare un disegno di legge per attuare lo sganciamento organico della magistratura, mediante retribuzioni, corrispondenti alla dignità delle sue funzioni.

Il disegno di legge conseguentemente presentato al Senato cercava di coordinare — secondo il senatore Bo — l'ordinamento giudiziario con gli articoli 104 e 107 della Costituzione, attuando un ordinamento autonomo ed indipendente della magistratura e distinguendo i magistrati non più secondo i gradi, ma secondo le funzioni. Avvertiva lo stesso relatore che miracoli non erano possibili e che non si voleva d'altra parte creare posizioni di privilegio; ma avvertiva come tremenda ed angusta sia la serietà della funzione giurisdizionale, e altresì che nell'indipendenza economica è il mezzo per l'autonomia morale. Di qui la conseguenza anche di una più rigorosa selezione.

In pratica — attraverso il provvedimento quale la Commissione aveva approvato, su proposta specialmente del senatore Zoli — si è ravvisata l'opportunità di allargare la piramide alla base, accorciando i distacchi tra i vari ex-gradi ai fini del trattamento economico, pensandosi che in definitiva e con la debita valutazione la funzione giurisdizionale è esercitata da tutti i magistrati, dal più modesto pretore al primo presidente della Corte di cassazione. D'altra parte si è cercato di fare in modo che il massimo della categoria inferiore corrispondesse all'iniziale di quella superiore, e altresì che l'indennità di famiglia si avesse per ogni componente a carico.

A questa legge del 1951 sono seguite varie altre, fra le quali ne ricordiamo solo due.

Anzitutto quella del 1952, n. 990, nella cui relazione si fa riferimento all'ordine del giorno approvato quando venne adeguato il trattamento economico degli altri impiegati dello Stato, e si affermò che nella precedente legge del 1951 si erano, sì, realizzati vari miglioramenti, ma non si era tenuto sufficientemente conto della differenziazione tra i magistrati investiti delle più alte funzioni e gli altri magistrati, realizzandosi così un parziale appiattimento alla base: concetto di fronte al quale reagiva proprio la legge n. 212, relativa agli altri statali.

Vorrei ricordare altresì la legge n. 81 del 1954 e la interessantissima discussione allora seguita al Senato e che occupò in Commissione quattro sedute. In essa si confermò lo sganciamento della magistratura, si insistette che le variazioni degli statali non comportavano di necessità analoga variazione per i magistrati, e che l'adeguamento era per ragioni di equità. La Camera approvò il testo del Senato, in parte diverso da quello governativo, appunto in rapporto al concetto di autonomia.

Con la legge 1° maggio 1955, n. 318, venne infine previsto l'assegno integrativo. In esito alla legge-delega e al relativo conglobamento, parve opportuno al ministro di giustizia predisporre un ulteriore provvedimento per la magistratura, data la sua autonomia, onde assicurare quel prestigio e quella indipendenza che le sono indispensabili.

Il trattamento si articola in nuove tabelle e per la copertura dell'onere si attinge al capitolo n. 495 del bilancio del Ministero del tesoro: « Fondo occorrente per gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ». Con altro provvedimento si provvede poi ai magistrati in quiescenza e per far fronte a questo secondo onere si è prevista la istituzione di una tassa di iscrizione a ruolo.

Ora, di fronte a tale disegno di legge, le categorie interessate osservano che all'interno non sussiste più quell'avvicinamento tra i vari magistrati che la legge del 1951 prevedeva e che reputano consono alla distinzione non più per gradi ma per funzioni; si rileva all'esterno che talune posizioni, ove si consideri l'indennità speciale che spetta a determinati altri statali, in definitiva risulterebbero in situazione di inferiorità.

Pensa il relatore che le varie osservazioni vadano debitamente tenute presenti, non tanto in omaggio al concetto di precedente (che, è ovvio, non ha un peso giuridico oggettivo), quanto in relazione alla concreta dignità della magistratura, alla necessità di indipendenza specialmente per essa necessaria

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1956

e dalla Costituzione voluta, e all'impegno che lo Stato ha diritto di chiedere specie ai magistrati nell'adempimento delle loro funzioni. A questa serena e debita valutazione certo non potrebbero concorrere manifestazioni inopportune che, anzi, rischierebbero di compromettere quella dignità che si vuole giustamente tutelare.

In ogni caso, non pare che il testo della legge del 1951 e le percentuali di distacco che allora ne risultavano siano da considerarsi *a priori* « sacre e inviolabili » in un senso o nell'altro, essenziale essendo, al di là di ogni automatismo, assicurare un equo e differenziato trattamento. Tanto meglio se potrà trovarsi un criterio legislativo che, evitando ad ogni variazione la necessità di provvedimenti speciali e preoccupazioni e disagi, assicuri alla magistratura una propria autonomia dignitosa e — si ripete — una differenziata remunerazione.

Sullo stesso piano vorremmo prospettare la opportunità che i magistrati destinati alle nuove sedi potessero avere sempre una casa. Sotto questo profilo vorrei raccomandare all'onorevole ministro la sua particolare attenzione perché nel settore dell'« Incis » vi sia una certa aliquota di appartamenti riservati ai magistrati.

5°) Per gli ausiliari del giudice vorrei ricordare due cose: a) per i cancellieri, che la pianta del 1865 prevedeva di 4.484 unità, che, in base all'ordinamento di cui al regio decreto legge 14 novembre 1956, n. 1.336, salirono a 5.864; ora siamo a 6.519; b) per gli ufficiali giudiziari che entro il mese, con tutta probabilità, ne saranno nominati altri 55.

6°) Strumenti di lavoro. Molti colleghi, — e in specie gli onorevoli Amatucci, Gorini, Silvestri — hanno ricordato il problema delle sedi. L'onorevole Amatucci lo ha fatto anzi con immagini fotografiche particolarmente suggestive.

Vorrei ricordare che, secondo l'ordinamento giudiziario del 1865, lo Stato provvedeva per le sedi della Cassazione e delle corti di appello, mentre il resto doveva essere attuato dai comuni componenti la intera circoscrizione. In base al decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1042, anche le sedi delle corti di appello furono affidate ai comuni come sedi, addebitando un sesto al capoluogo e il resto a tutti i comuni. Il testo unico 1931 sulla finanza locale prevedeva il passaggio allo Stato; ma dal 1941 in poi il carico è solo dei comuni capoluoghi, con solo contributo da parte dello Stato. Restano salve le leggi sui danni di guerra e le leggi speciali, come quelle che

abbiamo visto tradotte in atto nella relazione al bilancio dei lavori pubblici, testè approvato, e che appunto provvedevano ad alcune specialissime esigenze, quali quelle di Melfi e Nuoro. Occorre in ogni caso rivedere ameno i contributi; e prevedere la possibilità di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti.

7°) Procedimento civile. Ricorderò molto rapidamente alcune poche cose. Innanzi tutto l'avvenuto aumento della competenza dei pretori e dei conciliatori, su cui tanto insistette la nostra Commissione, approvando la proposta di legge Perlingieri. Inoltre, è stata approvata la norma che ha modificato, o per lo meno corretto e chiarito, il sistema della notifica a mezzo posta, di cui alla proposta Capalozza.

Vorrei altresì aggiornare i dati relativi alle pendenze avanti la Cassazione: al 30 giugno scorso le pendenze assommavano a 8.435, di cui 786 alle sezioni unite.

L'onorevole Fumagalli, nell'intervento cui prima facevo cenno, ha fatto presente che, di fronte alle difficoltà che presenta la copertura degli organici e alle osservazioni che si fanno sull'amministrazione della giustizia, potrebbe essere opportuno il ritorno al procedimento sommario, non per negare i meriti del codice del 1942, ma per ragioni di fatto e pratiche. Certo, è un tema che va attentamente meditato e studiato, e di fronte al quale occorrerà, in sede di revisione dell'ordinamento giudiziario, trovare le soluzioni migliori.

L'onorevole Rosini ha raccomandato una riforma, specialmente con riferimento al rito del lavoro. Concordo sull'opportunità di riformare quel procedimento, sul cui rito io stesso mi sono in particolare intrattenuto nella mia relazione. Credo pure che per alcuni rilievi da me fatti si manifesti l'opportunità di una revisione: così laddove suggerivo eventualmente la riduzione nel numero dei componenti di determinati organi giudiziari, e, più esattamente, delle sezioni unite, per una maggiore unità di interpretazione; insisterei però per le corti d'appello e le sezioni singole.

Tornando al tema del rito del lavoro, vorrei ricordare se non fosse possibile studiare una modificazione per l'appello, che ora necessariamente è sempre devoluto alla Corte, anche quando si parte dalla sentenza del pretore. Questo era giustificato quando esisteva la vera magistratura del lavoro, ma ora non ha più ragione di esistere.

Contemporaneamente, quando andremo a disciplinare concretamente la procedura

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1956

per le controversie agrarie, dovremo aver cura di avvicinarci il più possibile a quella che è la normalità del procedimento giudiziario: sia per evitare conflitti di competenza, sia per rendere più semplice, piano, attuale, quel processo che oggi, con tutte le migliori intenzioni, presenta una serie di complessità.

Lo stesso onorevole Rosini ha sollecitato altresì, e opportunamente, lo studio di una riforma della legge sul gratuito patrocinio.

Sempre nel campo processuale, credo non sia infine inutile ricordare la proposta concernente l'azione amministrativa di cui si è fatto promotore l'onorevole De Francesco e per il cui studio è stata disposta la nomina recentissima di una Commissione speciale.

8º) Modifiche alla legislazione civile. Su questo settore abbiamo avuto un solo intervento, quello della onorevole Rossi Maria Maddalena, indubbiamente di notevole interesse. In sintesi, ella ha raccomandato due oggetti: anzitutto la necessità di migliorare la tutela dell'infanzia, sia di quella ancora chiamata con termine indubbiamente non simpatico illegittima, sia in genere di quella abbandonata. È un argomento questo che merita la massima attenzione e che non solo involge l'interesse diretto dei fanciulli, ma quello più vasto dello Stato.

A questo proposito, non posso non ricordare la proposta di legge Gennai Tonietti Erisia, che prende direttamente in esame il problema e che mi auguro che possa essere discussa al più presto dalla nostra Commissione. Ricordo ancora la proposta di legge Dal Canton, che ha apportato un miglioramento al regime della filiazione e in specie all'articolo 411 del codice civile. Infine debbo anche richiamare i rilievi della stessa onorevole Rossi, tendenti al miglioramento ulteriore dell'istituto della filiazione e di quello dell'adozione.

Un secondo aspetto dell'intervento della stessa collega riflette la patria potestà e in genere la posizione della donna nella famiglia. Ritengo, a questo riguardo, che l'accusa di « senilità politica », che mi è stata mossa da parte di altri, non abbia fondamento: non credo di essere *laudator temporis acti*! Nella mia vita ho potuto constatare (e sarà stato forse a causa della fortunata situazione di trovarmi vicino a persone capaci) che anche la donna in più di una occasione può dimostrare preparazione, buon senso, sensibilità, intelligenza certo e spesso non inferiori a quelle dell'uomo. Sta di fatto, però, che l'argomento va studiato a fondo: non per farne oggetto di singole disposizioni di legge,

le quali modificherebbero il sistema del codice togliendogli quello che vi è di positivo al riguardo, ma per esaminarlo nella sua realtà, tenendo conto della moderna situazione e delle nuove esigenze della società. Certamente il tema meriterebbe una più approfondita trattazione; ma la necessità di essere sollecitato nella mia esposizione mi impedisce di farlo, pur riconoscendo, ripeto, che è un problema interessantissimo.

Devo, poi, ricordare la recentissima proposta di legge della onorevole Dal Canton, che si è resa così benemerita nel settore del diritto di famiglia, e ha suggerito ora modifiche in tema di riconoscimento della paternità. Altra questione, questa, che merita un ulteriore approfondito studio.

Inoltre, io penso che debbano essere congiuntamente esaminate, da parte della Commissione giustizia, per un logico coordinamento (e l'esame potrebbe anche essere fatto da parte di Commissioni speciali), le varie proposte di legge che recentemente sono state presentate in ordine al libro del lavoro del codice civile. Due o tre proposte di legge riguardanti questa materia erano state già presentate alla Camera da tempo; ma altre se ne sono aggiunte; per cui si rende necessario, per una visione unitaria di tutta la materia, di attuare appunto un coordinamento nell'esame di questi provvedimenti.

Una proposta di legge che ho dimenticato di segnalare nella mia relazione scritta è quella dell'onorevole Degli Occhi, intesa a modificare l'articolo 536 del codice civile per quanto riguarda il coniuge del figlio premorto che non abbia discendenza.

Tornando, poi, a un argomento che mi è particolarmente caro, ai contratti agrari, non posso non rilevare l'opportunità, come del resto lo stesso ministro ha riconosciuto, che la nuova disciplina sia coordinata effettivamente con il codice civile, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

9º) La criminalità. L'onorevole Colitto si è soffermato acutamente sulla criminalità nel nostro paese, formulando rilievi di alto interesse sociale ed inviti a concretamente fare. Ha rilevato in modo specifico come la criminalità sia legata alle aree depresse per fattori di cultura e di igiene, nonché per fattori che riguardano la tutela e la protezione della maternità e dell'infanzia. Chiede, quindi, adeguati provvedimenti e particolarmente scuole.

Interessante, a questo proposito, è stato anche l'intervento della onorevole Dal Can-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1956

ton durante la discussione del bilancio della pubblica istruzione. Ella ha posto nel massimo rilievo l'importanza della scuola nei confronti della criminalità, facendo presente che, durante il 1955, nel quadro delle denunce penali ben 46 mila risultano riguardanti addetti all'agricoltura, 43.500 persone non qualificate, 21.800 casalinghe; categorie che denunciano tutte un minor grado di cultura; è, quindi necessario — ella notava — che lo Stato intervenga, nel modo più energico, nel campo della scuola.

E poiché ho parlato della criminalità, mi sia consentito di tornare rapidissimamente sulla circolazione stradale di cui ho fatto cenno nella mia relazione scritta. E ciò, non soltanto per riecheggiare le tante interviste e i numerosi e ripetuti articoli con i quali tutta la stampa, quotidiana ed a rotocalco, in questo periodo si va occupando del problema, per effetto anche della maggiore incidenza che i mesi estivi presentano, ma per denunciare il fenomeno di altissima importanza, anche da questa sede. Leggevo ieri che negli Stati Uniti vi sono 40 milioni di autoveicoli circolanti. In Italia sono molto meno; senonché abbiamo avuto, nel 1955, il triste privilegio di avere l'1,5 per mille di casi mortali in rapporto agli autoveicoli circolanti. È una cifra veramente impressionante, che indubbiamente ha una sua ragion d'essere anche nello stato delle strade (per la qual cosa è opportuno che il Ministero dei lavori pubblici e gli altri con esso concorrano a migliorarle e a perfezionarle); ma è evidente che molta parte di responsabilità comunque è attribuibile agli automobilisti, che pur quelle strade conoscono, e agli altri utenti della strada.

Di qui il mio invito a ulteriori provvedimenti di legge; non soltanto di aumento della repressione con pene più severe e non solo pecuniarie seppur meno gravi di quelle proposte dal collega Murgia. Infatti si possono adottare anche provvedimenti di carattere amministrativo, come il limite di velocità (che esiste anche in America, e di cui alla proposta Bardanzellu), e il dotar la « Stradale » di mezzi strumentali più adatti, attuando una repressione più attenta e più oculata, per fare in modo che vi sia una concreta vigilanza: la quale possa consentire concretamente di venire incontro a tante necessità e di scongiurare tanti lutti, frenando quell'impulso per cui tanta gente (che il giornale che leggevo ieri sera definiva selvaggi) crede che le strade siano degli autodromi, e le vie ed i veicoli mezzi per la sfrenata velocità.

Questo senza dire dei tanti *motorscooter* e micromotori, che hanno sostituito ai concetti di destra e sinistra quello di pertugio, e che costituiscono un grave pericolo.

Scusate se mi sono un po' appassionato di questo aspetto, ma mi pareva che esso fosse connesso con il tema della criminalità e che dovesse essere sottolineato alla Camera perché degno della massima attenzione.

E passo al punto 10°): il codice e le pene. Sono state avanzate parecchie interessanti proposte da vari settori. Vorrei ricordare innanzi tutto quella dell'onorevole Degli Occhi, il quale già aveva suggerito di modificare gli articoli 164 e 175 del codice penale, in tema di sospensione condizionale della pena e non iscrizione. Credo che, salvo ritocchi che la Commissione giustizia dovrà eventualmente studiare e suggerire, sia realmente opportuno portare all'esame questa proposta. Del resto mi risulta che il ministro ha già sottoposto alla commissione Giocoli — e son già in avanzatissimo studio — tutte le proposte pendenti avanti le Camere.

Gli onorevoli Degli Occhi e Giuseppe Bettiol hanno poi suggerito di modificare la disciplina riguardante i seminfermi di mente, i quali realmente, mentre devono dimostrare una capacità grandemente scemata per beneficiare di una riduzione della pena, vedono poi questa riduzione contenuta, al massimo, in un terzo.

Gli stessi onorevoli Bettiol, Degli Occhi e Berlinguer hanno sollecitato — del resto — una più vasta riforma del codice penale. Essi pensano che il codice Zanardelli in molte parti potrebbe suggerire ancora dei criteri che, tecnicamente ammodernati, potrebbero essere tuttora attuali ed opportuni. Lo stesso onorevole Berlinguer ha fatto presente che alcune aggravanti sono troppo rigide, e che scarso è l'*excursus* tra il massimo e il minimo della pena. In tema di severità vorrei ricordare l'articolo 625 del codice penale; le pene per i casi da esso previsti (il furto semplice non è ora quasi mai configurabile) meriterebbero realmente una riduzione. È poi forse inutile io ripeta, sotto questo profilo, quel che ho scritto nella relazione circa i reati finanziari, specie il contrabbando, per il quale l'attuale entità della pena non è direttamente, ma inversamente proporzionale allo scopo che si vuol raggiungere. L'onorevole Marzano infine ha raccomandato un miglioramento della disciplina di taluni reati — per dir così — familiari (mancata assistenza, lesioni fra coniugi e maltrattamenti), che ha suggerito siano procedibili — entro certi limiti — solo a

querela e non più d'ufficio proprio per quell'unità familiare che l'attuale disciplina vuole salvaguardare.

Ha raccomandato pure che si atteni la pena per la ricettazione. E chiede pure di allargare la concessione del perdono giudiziale anche a reati compiuti da maggiorenni.

Una parola soltanto sul tema scottantissimo dell'ergastolo, pur esso larghissimamente trattato in questi giorni e di cui tutti parlano, competenti e profani. Secondo l'onorevole Capalozza, tra l'altro, non sarebbe costituzionale l'opposizione che il ministro ha manifestato, come personale avviso, alla sua abolizione. Senonché, dopo avere riletto quel resoconto della seduta della Costituente del 15 aprile 1947, che egli aveva citato, non mi è parso, per la verità, che i costituenti propendessero per l'abolizione della pena dell'ergastolo. Con un ordine del giorno gli onorevoli Leone e Moro suggerivano allora la formulazione di particolari norme tendenti ad evitare ogni trattamento che fosse in contraddizione coi sentimenti di umanità, sottolineando come il concetto della pena, se indubbiamente presenta anche caratteri di redenzione, non vada considerato soltanto sotto questo profilo e che d'altra parte non può escludersi nello stesso ergastolo la possibilità della grazia (ed ora anche della libertà condizionale), cui è congiunta la possibilità di emenda. Sotto questo profilo vorrei ricordare quella ordinanza delle sezioni unite della Cassazione, sotto altri profili largamente criticata, in forza della quale non venne ritenuto che la Corte costituzionale potesse essere investita del problema della compatibilità della pena dell'ergastolo con la Costituzione. Rilevava, tra l'altro, quella ordinanza come lo stesso regolamento carcerario preveda che dopo 20 anni di reclusione debba obbligatoriamente proporsi la grazia.

Al di là di questo aspetto particolare, io penso che realmente i concetti di tutela preventiva e di difesa della società, a cui il ministro si è richiamato in Senato e di cui il sottosegretario si è fatto portavoce in Commissione, abbiano essi pure il loro peso. L'importante è però che di fronte alla gravità di questa pena vi sia una valvola di speranza, che consenta pure al detenuto di emendarsi vedendo davanti a sé una porta che può aprirsi alla libertà. Perciò sottoscrivo volentieri, con i colleghi Amatucci e Bettiol, l'auspicio che venga resa concreta la misura della libertà condizionale per gli ergastolani di cui il ministro si è fatto annunciatore al Senato: libertà condizionale per la cui attuazione occorre studiare una diversa disciplina dell'isti-

tuto (e il riferimento ai 30 anni non sarebbe configurabile). Non mi sento invece favorevole alla abolizione. Del resto, se male non sono informato, tutti gli Stati che come noi hanno saggiamente abolito la pena di morte, hanno conservata la pena perpetua.

Favorevole lo sarei invece per i minori, di cui alla proposta Madia. Non vi nascondo per vero che l'ipotesi di un ergastolo irrogato ad un minore, ai sensi degli articoli 72 e 78, è un caso limite. Ma è auspicabile che per i minori questa pena venga abolita, facilitandosi così l'emenda in quell'età che più è aperta alla speranza.

Si è nel contempo invocato un nuovo provvedimento di amnistia e si è detto che questo sarebbe il modo migliore per festeggiare il decennale della Repubblica. Da alcuni, segnatamente dall'onorevole Capalozza, si è osservato come l'atteggiamento sfavorevole del ministro sia in contraddizione con l'articolo 79 della Costituzione. Francamente questa contraddizione non riesco a vedere, soprattutto perché è il potere legislativo che propone l'amnistia, che viene poi tradotta in una delega al Capo dello Stato. Ma, a parte questo rilievo, mi pare che siano superabili le osservazioni fatte pur con tanto zelo da questi colleghi. Praticamente le interpretazioni difformi della giurisprudenza, cui si è appellato il collega Degli Occhi, non possono ritualmente essere adottate per invocarla; né le «legittime aspettative» dei detenuti, cui ha accennato l'onorevole Gullo, mi paiono configurabili, anche in rapporto alle così largamente attuate amnistie di questi ultimi anni. Penso altresì che il decennale della Repubblica non possa celebrarsi con uno strumento che potrebbe viceversa attenuare quella efficienza della *res publica*, cioè quella dignità dello Stato e quella costruzione che la stessa Costituzione vuole attuare, perfezionare e migliorare.

Si allarghino piuttosto le maglie ai provvedimenti di grazia e di liberazione condizionale; mi pare che appunto questo sia stato fatto, e non certo con criteri di discriminazione, come qualcuno ha affermato. Nella parte della mia relazione scritta dedicata a questo tema ho citato i dati relativi alle grazie ed alle liberazioni condizionali concesse in quest'ultimo periodo. Vorrei ora aggiungere soltanto, per minore incompletezza, i dati relativi all'ultimissima frase, cioè a quella che va dal 1° giugno — dove si fermava la relazione scritta — fino al 12 luglio, allorché si concluse in quest'aula la discussione generale su questo bilancio.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1956

In questi 42 giorni sono state concesse 226 grazie, delle quali 132 per liberi e 90 per detenuti, tra cui 4 ergastolani (per uno di essi l'ergastolo è stato commutato in anni 20 di reclusione): 2 decreti di revoca di misure di sicurezza detentive, 15 decreti di liberazione condizionale. Su questi dati richiamo la vostra attenzione.

11°) Riforme processuali. Già alcune ne sono state attuate con la legge 18 giugno 1955; altre sono realizzabili; e qui sottolineo il problema della riparazione degli errori giudiziari su cui hanno posto l'accento gli onorevoli Berlinguer ed Amadei, il quale ultimo ha citato un caso che suscita particolare impressione. Anche altre norme indubbiamente vanno corrette e modificate, ed io ne ho segnalate alcune nella mia relazione.

Alcuni colleghi, ancora sotto il profilo della procedura penale, si sono riferiti alla giustizia militare, specie gli onorevoli Betiol e Marzano. Questa trae ora ordinamento dal regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022. È noto d'altra parte che con la legge recentemente pubblicata (23 marzo 1956, n. 167), sono state apportate modifiche alla disciplina dettata dal codice penale militare di pace. Rimangono ancora da attuare dei perfezionamenti e delle modificazioni: sarebbe forse opportuno accelerare i tempi. È noto che è allo studio un progetto che tende appunto a questo scopo.

Qui, al fine di migliorare gli elementi di documentazione in possesso su questa materia, mi è parso di dover prospettare la consistenza del lavoro del tribunale supremo militare (a cui partecipano attualmente nei giudizi anche tre consiglieri di Cassazione per determinati tipi di attività e tre consiglieri di Stato per altre attività di carattere amministrativo: aspetto, anche questo, al quale va maggiormente rivolta la nostra attenzione). Per il 1955 si sono avuti questi dati: ricorsi pendenti al 31 dicembre 1954: 276; pervenuti nel 1955: 460; decisi nel 1955: 543; pendenti al 31 dicembre 1955: 193. Domande di revisione di sentenze di condanna: decise nel 1955, 58; pendenti al 31 dicembre 1955, 19. Domande di riabilitazione, decise nel 1955: 241; pendenti al 31 dicembre 1955: 64. Altri affari (pareri amministrativi e provvedimenti di rimessione): decisi nel 1955, 843; pendenti al 31 dicembre 1955: 68.

12°) Istituti di prevenzione e di pena. È questo un problema particolarmente urgente. Nel dirlo sfondo una porta aperta, tuttavia non è inutile ripeterlo anche in quest'aula, ed in questa sede. Al riguardo è

particolarmente da sottolineare il problema delle carceri mandamentali. Con la legge 29 novembre 1941, n. 145, le spese sono state addossate totalmente ai comuni capoluogo. Ma occorrerebbe, perlomeno, prevedere la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, così come aveva proposto l'onorevole Guariento allorché venne modificata la provvida legge Tupini n. 589.

Da un punto di vista più generale, accenno nella mia relazione alla realizzazione di un piano, che richiederebbe uno specialissimo studio da parte della nostra Commissione e dell'intera Camera, perché non possiamo tenere i detenuti in ambienti non consoni a quella dignità della persona umana, che è premessa per la riabilitazione e la rieducazione.

Sul lavoro nelle carceri, si sono intrattenuti gli onorevoli Amatucci e Rosini, il quale altresì è presentatore di una proposta di legge di inchiesta parlamentare. Certo è opportuno raccomandare la sua estensione, che, del resto, molti condannati richiedono, perché vedono nel lavoro la possibilità di una vita migliore e la completa loro emenda. Non dimentichiamo però che, accanto ai molti detenuti giudicati, vi sono molti giudicabili, i quali evidentemente, salvo specialissime cautele, non possono essere impiegati nell'attività del lavoro.

Parlando ancora delle carceri, vorrei ricordare l'opportunità che si specializzasse, aumentasse e migliorasse nel regime il personale aggregato. Sotto questo profilo, prendendo in mano proprio oggi la *Gazzetta Ufficiale*, e guardando, per combinazione, una parte che siamo meno soliti esaminare, ho visto con piacere che il nostro ministro ha emanato un decreto per un posto di medico nelle carceri di Busto Arsizio: settore, quello medico, come gli altri, del resto, di speciale importanza. Vorrei che questo provvedimento fosse di auspicio per un miglioramento ed un perfezionamento: per quegli stessi ideali e per quegli stessi fini che dianzi accennavo.

Quanto alle scuole carcerarie, ricordo che in questi ultimi giorni la Camera ha approvato la proposta di legge della onorevole Titomanlio, destinata ad istituire le medesime (insieme con le scuole reggimentali).

13°) Minorenni. Qui forse, in considerazione anche dell'intervento della onorevole Mezza Maria Vittoria, dovrei diffondermi con particolare intensità, ma credo che ragioni di cavalleria da un lato e l'ora tarda dall'altro, mi consiglino di essere breve. D'accordo con lei che l'ambiente ha una influenza determinante, ma io stesso lo avevo accennato. D'ac-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1956

cordo che bisogna modificare la legislazione, ma non basta migliorare i servizi ed elevare i gradi.

Indubbiamente la stampa e il cinema non esercitano sempre una influenza negativa, ma certo sono aspetti che meritano di essere sottolineati al di là di talune polemiche giornalistiche che — fatte pensando ad un precetto costituzionale e nel timore di vedersi privati di talune libertà, che noi per primi vogliamo rispettare — hanno dimenticato altri aspetti del problema assai notevoli dal punto di vista criminologico e sociale.

Del pari vorrei ricordare due provvedimenti: anzitutto il provvedimento approvato ieri l'altro dalla Commissione giustizia, che, modificando le norme sui tribunali dei minorenni, ha apportato reali miglioramenti: poi le norme sul decentramento che ricordavo nella relazione e che hanno consentito, appunto, un nuovo volto ai centri di rieducazione aprendo possibilità che spero si traducano in altri concreti miglioramenti.

D'altra parte, vi è un voto della Commissione, di cui l'onorevole Amatucci si è fatto interprete chiedendo che siano aumentati gli stanziamenti destinati a questo settore e che il capitolo 88 del bilancio (che di essi quest'anno si occupa) contiene in cifre non adeguate.

Per dare più concreta consistenza a questo bisogno, consentitemi che, chiudendo fra pochi minuti questa mia relazione, accenni allo stato dei minori nei centri di rieducazione al 31 maggio 1956: nelle case di rieducazione governative avevamo 2.670 giovani ricoverati, di cui 78 ragazze e il resto ragazzi; negli istituti convenzionati ricoverati 3.755 giovani, di cui 2.159 ragazzi e 1.596 ragazze; negli istituti di osservazione scientifica altre 638 unità, di cui 168 ragazze e 470 giovani; in totale 7.063 unità. I detenuti — a quella data — erano: 140 in attesa di giudizio presso i centri di rieducazione, e 68 in espiazione di pena (tutti maschi, purtroppo: lo dico sotto un profilo maschile); mentre nelle carceri giudiziarie sono in attesa di giudizio 100 unità, di cui 6 donne; in totale, quindi, 308 detenuti. Aggiungendo ai medesimi i 102 internati per misure di sicurezza (quasi tutti in riformatori, perché solo una decina sono in manicomi giudiziari), abbiamo 410 unità, che meritano la speciale nostra attenzione.

A parte questi ultimi 410, e come giustamente rilevava la onorevole Mezza, sarebbe opportuno che altri eventualmente potessero essere accolti nei centri, seppur si debba

ripetere quello che dicevo nella mia relazione: e cioè che oggi maggiormente si tende alla rieducazione e all'assistenza in famiglia, piuttosto che raccogliere questi giovani in istituti che certo non possono mai supplire all'affetto, all'importanza e alle possibilità che la famiglia presenta.

Ultimo punto: archivi e pubblicità. Lo tratto per un debito di riguardo all'amico Amatucci, che ha sottolineato un aspetto di cui avevo fatto cenno nella mia relazione, e cioè come, per la concreta pubblicità degli atti giuridici, dei trasferimenti e in genere delle modificazioni che riguardano diritti reali immobiliari, sarebbe opportuno estendere a tutta l'Italia quel regime tavolare che vige nelle province di Trento, di Bolzano e della Venezia Giulia.

Mi potrei di tutto cuore associare, atteso l'enorme vantaggio che il « foglio reale » presenta su quello « personale », e la sua concreta garanzia; ma non mi nascondo che dire è un conto e attuare è un altro, data la spesa che richiederebbe e la laboriosità della costituzione degli atti, mentre il nuovo catasto non è ancora del tutto attuato. Tuttavia, questa esigenza va appunto sottolineata.

Onorevoli colleghi, chiedo venia se nella mia risposta ho ecceduto i limiti che mi ero prefissi. Il mio augurio è che, per l'apporto di noi tutti, nel quadro dei cui sforzi voleva inquadrarsi anche la mia modesta parola, i problemi della giustizia siano maggiormente sentiti e si avviino, sia pure con la inevitabile gradualità, all'auspicata soluzione. (*Vivi applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è per una convenzione, ma per vero sentimento che mizio la mia replica ringraziando vivamente tutti gli oratori, di qualsiasi parte politica, i quali sono intervenuti in questo dibattito serrato, costruttivo e soprattutto sereno. Questo ringraziamento io desidero estendere alla Commissione tutta, di cui il relatore onorevole Breganze è stato autorevole ed efficace portavoce; alla Commissione e al suo presidente, l'onorevole Tosato, che io desidero ringraziare in modo particolare per la collaborazione veramente efficace che ha voluto dare quest'anno al ministro di giustizia. È grazie appunto a questa collaborazione, oltre che con l'Assemblea parlamentare, con la competente Commissione di giustizia, che nel corso di quest'anno si è potuto svolgere

un lavoro legislativo notevole dal punto di vista quantitativo e qualitativo.

Cito a memoria, senza pretesa di precisione, alcune leggi interessanti l'amministrazione della giustizia, che sono state approvate nel corso di quest'anno o che stanno proprio in questi giorni per ricevere la loro sanzione nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento: la legge Zoli, che autorizza i comuni ad avvalersi di una parte del contributo statale per contrarre mutui per la costruzione di edifici giudiziari; la legge Perlingieri, relativa all'aumento di competenza dei conciliatori e pretori; la legge, citata anche dal relatore, che reca modifiche alla composizione e al funzionamento del tribunale dei minorenni; la legge relativa all'aggiornamento dei compensi ai periti; la legge per la reintegrazione della circoscrizione della corte d'appello di Trieste; la legge per la nuova organizzazione dei tribunali di Bari e di Catania; le proposte Amatucci relative ai criteri di distribuzione dei fondi posti a disposizione per la assistenza ai liberati dal carcere, ai concorsi in magistratura e alla anticipata attribuzione delle funzioni giudiziarie. Ricordo ancora la proposta Dal Canton, relativa ai figli illegittimi, quella Geraci per la Cassa di previdenza degli avvocati, il disegno di legge sugli ufficiali giudiziari, già esaminato dal Senato, e quello relativo ai consigli degli ordini professionali.

In sede referente è stato ultimato, in Senato, l'esame del disegno di legge relativo alla istituzione del Consiglio superiore della magistratura, che è pronto ormai per la discussione in aula, nonché del disegno di legge concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Presso la Camera, invece, è stato completato l'esame in sede referente del disegno di legge per l'ammissione delle donne nelle magistrature popolari e nei tribunali dei minorenni, e della proposta del senatore Braschi relativa ai fitti alberghieri.

Voglio altresì ricordare che è dinanzi al Senato una proposta di legge concernente la riparazione degli errori giudiziari, argomento cui ha fatto riferimento l'onorevole Amadei, e dinanzi alla Camera un disegno di legge per la modifica dell'articolo 238 del codice di procedura penale, riguardante la disciplina del fermo.

Mi auguro che alla ripresa dei lavori parlamentari questi provvedimenti, che sono di grandissima importanza per l'amministrazione della giustizia, possano essere rapidamente discussi. Questo mio auspicio vale

soprattutto per il disegno di legge sul Consiglio superiore della magistratura per quello sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie che stanno dinanzi al Senato, nonché per il disegno di legge sull'ammissione delle donne nella magistratura, giacente presso la Camera.

PRESIDENTE. Quest'ultimo potrà essere approvato prima delle ferie estive, se il relatore, onorevole Tesauro, presenterà tempestivamente la sua relazione.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Spero che, affrontando questi temi con la preziosa collaborazione delle Presidenze delle Assemblee parlamentari, possa cessare l'accusa rivolta al Governo per quanto riguarda la mancata istituzione del Consiglio superiore della magistratura previsto dalla Costituzione e la conseguente critica che il Governo voglia continuare ad accentrare in sé poteri che adesso non gli competono costituzionalmente. La storia di questo disegno di legge è nota a tutti. Esso fu presentato dal Governo al Parlamento circa due anni fa; soltanto le difficoltà ben note dell'ingente lavoro parlamentare da svolgere hanno impedito che esso facesse rapidi passi. Devo dire, però, che con l'impulso costante del Governo — il quale, quindi, non ha frapposto alcun ostacolo all'esame di questo disegno di legge — esso è stato oramai valutato in sede referente.

L'onorevole Giulio ci esorta a non aver paura; egli dice che il Governo, in sostanza, non ha interesse ad eccitare, proprio per la mancanza di questo organo, il sospetto di interferenze del Governo nella vita della magistratura. Non ho difficoltà a confermare che il Governo non ha alcun interesse a conservare poteri, per altro limitati, che la legge sulle guarentigie della magistratura ancora riconosce al Governo. Quindi, per una ragione, se volete, di interesse, per sottrarsi al sospetto di interferenze, che esso non compie e non può compiere, oltre che per volere fermamente l'attuazione del precetto costituzionale sull'autonomia dell'ordine giudiziario, il Governo desidera che questo tema sia finalmente oggetto di decisione da parte del Parlamento.

Devo dire però che su questo punto si ripetono troppi luoghi comuni. Il Governo non ha nei confronti della magistratura i poteri che una certa opinione pubblica e una certa stampa assumono. Per esempio, non abbiamo alcun potere per quanto riguarda le promozioni nella magistratura. Le ammissioni nella magistratura sono fatte per concorso per esami, quindi del tutto al di fuori dell'intervento del Governo. Abbiamo com-

petenza soltanto per i trasferimenti e per l'attribuzione delle sedi e degli incarichi. Devo dire, però, che anche nell'esercizio di questi residui e limitati poteri del Governo noi operiamo in costante collegamento con la magistratura.

All'attuale Consiglio superiore della magistratura — che non ha certo tutti i poteri previsti dalla Costituzione, ma che è un organo estremamente autorevole della magistratura — noi abbiamo cercato di attribuire nuovi compiti non previsti dalla legge, anticipando così l'attuazione del precetto costituzionale. A questo organo il Governo, rinunciando a un suo potere di scelta per quanto riguarda l'attribuzione dei più alti incarichi della vita giudiziaria, ha affidato un potere di selezione degli alti magistrati e alle decisioni del Consiglio superiore si è costantemente attenuto. A questo organo il Governo ha dato una funzione consultiva notevole nella elaborazione dei provvedimenti legislativi più importanti attinenti alla organizzazione e alla vita della magistratura. Così ad esso è stato chiesto il parere sul disegno di legge relativo alla istituzione del Consiglio superiore della magistratura e questo parere abbiamo comunicato ufficialmente alla competente Commissione del Senato. Ad esso ancora abbiamo chiesto un parere sul sistema delle promozioni in magistratura, del quale naturalmente terremo il massimo conto nella rielaborazione della materia.

Poiché il tema del Consiglio superiore è all'esame del Parlamento io non desidero in questo momento esprimere opinioni sulla sostanza del provvedimento istitutivo di detto Consiglio. Dissi in passato — e ora confermo — che il Governo proporrà alcuni emendamenti al disegno di legge presentato dal precedente Governo e fatto proprio dal nostro. La mia idea, in sintesi, è che al Consiglio superiore della magistratura debbano spettare, secondo lo spirito della Costituzione, tutti i poteri relativi alle ammissioni, alle promozioni, ai trasferimenti e alle attribuzioni degli incarichi in magistratura, salva una collaborazione del ministro che non deve essere mai però una collaborazione preclusiva, impeditiva delle libere decisioni che il Consiglio della magistratura stia per prendere.

L'onorevole Madia ha accennato, a proposito del Consiglio superiore, al pericolo che attraverso questo organo la magistratura si costituisca in casta chiusa, formi uno Stato nello Stato, si distingua nettamente dal complesso dei poteri e delle forze che fanno muovere la società.

È una preoccupazione che è affiorata in molte sedi, come già del resto nel corso dei lavori alla Costituente; io spero però che questo pericolo sia evitato, oltre che per l'alto senso di responsabilità della magistratura, anche per la presenza nel Consiglio superiore di un'importante rappresentanza parlamentare e per la collaborazione del ministro con il supremo organo della magistratura, quella collaborazione che io penso e spero possa rendere più agevole quella convergenza dei poteri nella quale soltanto si realizza l'armonia della vita dello Stato.

È noto che l'assetto dato dalla Costituzione al tema del Consiglio superiore della magistratura non è stato uniformemente apprezzato. Sono stati fatti in proposito vari rilievi ed è stato, fra l'altro, notato (ed è rilievo non privo di giustificazione) che il supremo magistrato, il primo presidente della Corte di cassazione, ha nel Consiglio superiore una posizione di prestigio un po' sminuita.

Come che si pensi però intorno all'ordinamento che la Costituzione ha dato e anche se possa essere auspicata una revisione di queste norme, io ritengo che questo ordinamento non si possa modificare prima di averlo attuato, sia per non opporre remore all'entrata in funzione di questo organo, sia perché, appunto, l'esperienza ci dia indirizzi per un'eventuale revisione dell'ordinamento costituzionale della magistratura.

Anche il tema, ripreso da vari oratori e in alcuni ordini del giorno, relativo alla modifica al trattamento economico della magistratura, è un tema del cui esame è già investito il Parlamento. Due disegni di legge, come ha notato il nostro relatore, sono stati presentati al Senato della Repubblica. Rinvio quindi a quella sede ogni precisazione su questo argomento. Desidero solo fare alcune rapide osservazioni.

Questi disegni di legge apportano un sostanziale, sensibile miglioramento al trattamento economico della categoria. Si potrà ritenere che questo miglioramento non sia sufficiente, ma non si vorrà disconoscere che un miglioramento sensibile vi sia.

Perché non si è fatto di più? Si può mai pensare che il Governo abbia una posizione di minore considerazione nei confronti della magistratura e che per questa ragione non abbia dato più di quanto abbia creduto di poter dare attraverso questi disegni di legge? È evidente che il Governo ha una complessa responsabilità e che nelle sue scelte, nelle sue decisioni, hanno giocato la valutazione glo-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1956

bale della situazione finanziaria e l'apprezzamento comparativo delle diverse forze che operano nella vita dello Stato. Del resto, le richieste subito avanzate da parte dei funzionari direttivi, che sia cioè portato il loro trattamento al livello di quello dei magistrati, sono significative e contribuiscono a spiegare l'atteggiamento del Governo.

Ci si è riferiti alle leggi Piccioni e Zoli, chiedendo una differenziazione della magistratura verso l'esterno, che sia pari a quella che era stata realizzata attraverso quelle leggi. Debbo però ricordare che quando si emanarono quelle leggi, si iniziò un processo di revisione per tutti i dipendenti dello Stato e che, nell'atto in cui si rivedeva il trattamento della magistratura, ci si riservò l'ulteriore miglioramento nei confronti delle altre amministrazioni. Sicché riferirsi a quelle percentuali di differenziazione vuol dire non tener conto che era in corso un procedimento di aggiornamento che non era ancora compiuto quando si revisionò il trattamento economico della magistratura.

Comunque, ripeto, di tale argomento si occuperà il Parlamento. Vorrei in questo momento soltanto esprimere, con la maggiore discrezione e deferenza, il mio augurio che siano evitate, in questa fase difficile dell'esame in sede parlamentare delle nuove competenze economiche della magistratura, tutte le manifestazioni incompatibili con la particolare dignità della funzione del magistrato.

Si può ritenere che davvero la protesta — se deve elevarsi una protesta — o la richiesta — se deve farsi una richiesta — da parte di una categoria così qualificata, diventi più efficace e più accettabile se accompagnata da forme di agitazione che non sono certo nella tradizione e non rispondono alla dignità della funzione del magistrato? (*Approvazioni*).

BERLINGUER. È l'esperienza che ha insegnato questo ai magistrati.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Si è parlato per due volte di non collaborazione. Una prima volta se ne è parlato in un certo modo, e dopo qualche tempo, per fortuna, il significato che a questo termine era stato attribuito fu chiarito autorevolmente nel senso che con questa espressione non si era inteso, in nessun modo, indicare, come dire?, una pregiudiziale ostilità, un pregiudiziale distacco nei confronti degli altri poteri dello Stato.

Ora, si è tornati ancora, in particolari e limitati settori della magistratura, a parlare di non collaborazione, la quale in questo caso sembra doversi intendere come rigo-

rosa, minuziosa, letterale applicazione della legge dalla quale, come è comprensibile, deriva un notevole intralcio nella concreta esplicazione della funzione giudiziaria. Se taluno ha creduto che questa forma di protesta sia diversa dallo sciopero e sia essa, a differenza dello sciopero, più consentanea alla dignità della magistratura, io credo che questi abbia fatto un calcolo sbagliato.

Né vorrei si potesse pensare che, attraverso l'applicazione rigorosa e minuziosa della legge, si voglia ottenere un certo trattamento economico in forza del quale questa applicazione minuziosa e rigorosa non diventi più necessaria.

Non voglio soffermarmi oltre su questo argomento. Desidero soltanto fare appello al senso di responsabilità e di misura della magistratura italiana che, nel suo complesso, ha veramente altissimo il senso della dignità e della misura. (*Applausi al centro*).

MERIZZI. Il non violare la legge la chiamo non collaborazione...

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho già illustrato la questione e credo che sia più conveniente non approfondire questo punto.

MERIZZI. Lo approfondisca pure.

PRESIDENTE. Anche l'ostruzionismo parlamentare è l'esercizio di un diritto. Bisogna vedere come viene attuato.

MERIZZI. Per il giudice ad esempio, pretendendo l'assistenza del cancelliere in tutti gli atti nei quali la legge lo esige.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho già chiarito il mio pensiero. (*Interruzione del deputato Berlinguer*). Onorevole Berlinguer, ella ha fatto delle osservazioni che riprenderò alla fine di questa mia replica. Sia cauto.

Circa le denunce fatte dall'onorevole Madia relativamente ad alcuni magistrati che hanno scritto cose non confacenti con la dignità e con la funzione del magistrato, ho fatto iniziare l'esame di queste pubblicazioni e, se apparirà giustificata questa misura, io procederò col necessario rigore.

Devo, poi, informare la Camera circa l'attività legislativa in corso di elaborazione presso il mio Ministero. Come è noto, ho affidato ad una autorevole commissione presieduta dal procuratore generale della corte d'appello di Roma, Giocoli, il compito di predisporre una legge-stralcio di riforma del codice penale — ne prendano atto gli onorevoli Marzano, Degli Occhi e tutti gli altri oratori i quali hanno richiamato l'attenzione su particolari proposte — dando mandato a

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1956

questa commissione di tener conto di tutte le proposte parlamentari di riforma del codice penale giacenti presso la Commissione o presso l'Assemblea. Avevo chiesto, appunto, di ritardare l'esame di queste proposte per inquadrarle organicamente in questa revisione del codice penale. I lavori della commissione sono ormai conclusi: attendo da un momento all'altro la relazione. Rivedrò il disegno di legge nel corso di queste vacanze e penso che esso potrà essere presentato alle Camere all'inizio dei lavori parlamentari nella sessione autunnale.

**PRESIDENTE.** Così, approfitteremo di un guardasigilli penalista e di un Presidente penalista per discutere la riforma del codice penale.

**MORO, Ministro di grazia e giustizia.** Peccato che il Presidente non possa presentare ancora proposte di legge.

**PRESIDENTE.** Né proposte, né emendamenti.

**MORO, Ministro di grazia e giustizia.** Quanto meno ci darà preziosi suggerimenti.

**PRESIDENTE.** Darò un contributo silenzioso.

**MORO, Ministro di grazia e giustizia.** Come dicevo, si tratta di uno stralcio in quanto una riforma generale sarebbe stata praticamente inattuabile nel corso di questa legislatura. Si è provveduto poi allo stralcio dello stralcio, quello relativo alla responsabilità penale per i reati di stampa. E ciò a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale che suggeriva una revisione legislativa della materia. Questo disegno di legge è in corso di esame dinanzi al Consiglio dei ministri. Sono in corso pure lavori per la riforma del codice di procedura civile.

Un'altra importante commissione è stata insediata, la quale, presieduta dal presidente del tribunale superiore delle acque, Acampora, e con il sussidio di eminenti studiosi e pratici del processo civile, sta studiando tutta la materia, dopo il notevole travaglio dottrinale che vi è stato in proposito, e tenendo conto delle proposte e dei suggerimenti che sono stati fatti in sede parlamentare. A questa commissione io segnalerò in modo particolare le varie proposte di modifica, fatte soprattutto dal relatore nel corso di questo dibattito, come pure dall'onorevole Rosini. Alla commissione sarà dato, onorevole Fumagalli, anche di valutare quanto ella ha detto circa l'opportunità di un ritorno al rito sommario.

Sono in corso di studio, anzi in stadio avanzato di elaborazione: una legge forense, una legge per l'ordinamento della professione

notarile, una legge per l'ordinamento della professione giornalistica. Per la soluzione di tutti questi problemi sono in costante collegamento con gli organi professionali interessati. Riprenderò gli studi sull'ordinamento giudiziario in connessione con la legge istituitiva del Consiglio superiore della magistratura. Al Senato era stata affacciata l'idea del necessario abbinamento delle due leggi. Come è noto, questo collegamento fu abbandonato dal Governo, che pure aveva inizialmente elaborata anche una riforma dell'ordinamento giudiziario, ritenendosi più opportuno mandare avanti rapidamente la legge sul Consiglio superiore. Non vi è dubbio però che le due leggi sono connesse. Assumo l'impegno di riprendere in esame quanto era stato già elaborato dal mio Ministero per essere pronto ad eventuali richieste delle Camere. Uno stralcio dell'ordinamento giudiziario è in corso di elaborazione e riguarda il problema delle promozioni in magistratura, al quale hanno fatto riferimento gli onorevoli Amatucci e Marzano. Su questo tema, come ho detto, ho sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura. Spero poi mi sia dato atto che lo fatto quanto era in me, nella nomina delle commissioni, per equilibrare la partecipazione di magistrati centrali con quella di magistrati periferici, di magistrati operanti nel settore civilistico con magistrati operanti nel settore penalistico. Mi auguro che da parte delle commissioni una decisione che essa possa essere ritenuta più giusta dagli osservatori e dagli interessati.

Spero di poter presto affrontare anche la revisione del regolamento relativo agli istituti di prevenzione e di pena e della legge sul gratuito patrocinio, alla quale hanno fatto richiamo l'onorevole Rosini ed il relatore.

Per quanto riguarda il codice civile, i tempi non appaiono maturi per una revisione generale, mentre sono in corso di elaborazione le speciali legislazioni sui contratti agrari e sui rapporti di lavoro. Tuttavia considererò con la maggiore attenzione le proposte dell'onorevole Maria Maddalena Rossi, con la quale, se non concordo in più punti, concordo per lo meno in alcuni che sono, mi pare, di notevole rilievo.

Comunque, l'importanza, l'attualità e l'urgenza dei temi che la onorevole Rossi ha qui richiamato, mi convincono della opportunità di studiare questa materia in anticipo ad una eventuale riforma generale del codice civile.

Così pure farò oggetto di particolare attenzione la proposta della onorevole Bontade, richiamata dall'onorevole Amatucci.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1956

Appena un momento desidero soffermarmi sui problemi per così dire strumentali dell'amministrazione della giustizia, dei quali ho parlato ampiamente al Senato. È chiara l'insufficienza dei mezzi posti a disposizione del Ministero della giustizia per l'attuazione dei suoi compiti. Sono rilievi venuti da tutte le parti. L'onorevole Amadei ha detto che non ho vinto la battaglia che avevo impostato l'anno scorso. Riconosco di non averla vinta, anche se io non ho mai anticipato la vittoria, perché sono sempre molto prudente. È nota però l'eccezionalità del momento nel quale è stato elaborato il bilancio per questo esercizio a causa dello straordinario e improvviso onere che sullo stesso è ricaduto a causa dei miglioramenti economici agli statali.

Senza naturalmente promettere niente di preciso, assicuro però la Camera che, forte della solidarietà di questa Assemblea, continuerò il mio lavoro per cercare di ottenere un tale adeguamento delle voci di bilancio che consenta di affrontare i fondamentali problemi strumentali dell'amministrazione della giustizia.

I problemi fondamentali dell'edilizia giudiziaria e carceraria non è lecito pensare possano essere miracolicamente risolti con il semplice addossare allo Stato gli oneri che in molti casi attualmente ricadono sui comuni. L'entità di questi oneri e la molteplicità delle richieste fatte anche in quest'aula dimostrano che vi sono gravi difficoltà obiettive e che perciò la strada migliore da battere è quella dell'affrontare gradualmente questo problema attraverso la collaborazione di tutti gli enti, la convergenza delle possibilità dei comuni che talvolta sussistono e degli interventi straordinari dello Stato laddove i comuni non possano assolutamente far fronte a queste esigenze.

Si è fatto particolare richiamo al problema degli uffici giudiziari per Roma. Assicuro l'onorevole Silvestri che stiamo lavorando a questo scopo, intanto per definire in ogni particolare la messa a disposizione dell'area di piazzale Clodio e poi per predisporre una complessa operazione di finanziamento. Nel frattempo pensiamo pure a qualche soluzione provvisoria, anche se parziale.

Per quanto riguarda la situazione dei ruoli, debbo dire che essa è ora normale per quanto riguarda i ruoli attuali, che sono però insufficienti di fronte alle maggiori necessità dell'amministrazione della giustizia oggi in Italia. Essi sono sì può dire al completo dopo le ultime assegnazioni, salvo alcuni vuoti che corrispondono ai posti messi a concorso. Vi

sono infatti due concorsi in svolgimento, per circa 338 posti. Naturalmente l'auspicabile ed auspicato aumento dei ruoli incontra difficoltà, sia finanziarie sia di reclutamento. Io non mi sentirei, onorevoli Fumagalli, di accogliere il suggerimento che ella mi ha fatto di ritornare ad alcune passate esperienze, per la considerazione che evidentemente in magistratura non accedrebbero tanto avvocati ormai sodisfacentemente avviati all'esercizio della loro professione quanto avvocati ancora incerti sulla via da seguire. Invece è sperabile che un più alto tono nella vita universitaria renda più agevole per l'avvenire il reclutamento dei magistrati, anche tenuto conto dell'avvenuta approvazione della proposta di legge Amatucci, che tende a facilitare l'ammissione dei giovani più meritevoli ai concorsi; legge di cui non si sono ancora potuti riscontrare i benefici effetti, perché essa è giunta quasi alla vigilia del bando dell'ultimo concorso. Del resto mi pare che questa carriera, malgrado qualche interessata denigrazione, sia una carriera attraente. È stato detto da qualche parte che i giovani non entrano in magistratura perché non ritengono attraente la carriera.

BUBBIO. Hanno paura degli esami.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. A parte l'alta dignità della funzione, debbo notare che non vi è nessun'altra carriera statale che dia un così largo accesso ai più alti gradi dell'amministrazione dello Stato ed ora anche, per un'aliquota, alla Corte costituzionale. Per questa via quindi si giunge veramente al vertice della vita dello Stato.

Per quanto riguarda i ruoli ricorderò ancora la iniziata revisione delle circoscrizioni e dei ruoli organici attraverso la legge attualmente al Senato e pronta per la discussione in aula.

Tutti i problemi delle varie categorie di collaboratori della giustizia, segnalati in autorevoli interventi, sono presenti al Ministero e per tutti sono in corso iniziative di soluzione.

Una particolare e doverosa attenzione io credo debba essere rivolta all'amministrazione della giustizia penale, che è quella nella quale più altamente si esprime l'interesse nella società in quanto tocca valori fondamentali della persona umana. Quindi, nell'atto di riconoscere tutta l'importanza della giurisdizione civile, penso che soprattutto alla giurisdizione penale debba essere rivolta la nostra attenzione, per renderla più competente in senso spirituale, non in senso solamente tecnico, per renderla più comprensiva, più umana. A questo fine mira innanzitutto

la progettata ammissione della donna nella giustizia popolare ed in quella per i minorenni.

Ma ho anche presenti le esigenze di specializzazione del giudice penale che sono state richiamate da vari oratori, e particolarmente dagli onorevoli Amadei e Madia, con i quali largamente concordo, talvolta però soltanto nelle conclusioni e non anche nelle premesse da cui essi partono. Così non condivido della impostazione, molto brillante, dell'onorevole Amadei un certo bagaglio positivista che io respingo. Non concordo con lui in una concezione della pena esclusivamente intesa in funzione di difesa sociale. Per altro ritengo che queste divergenze sui principi possano essere poi agevolmente conciliate e sanate nella concreta regolamentazione degli istituti, perché il nostro senso umano ci farà incontrare anche con i positivisti quando si tratti di disciplinare in concreto, da un punto di vista di recupero morale e sociale, l'istituto della pena.

Il problema della specializzazione del giudice penale — e lo dimostra una interruzione dell'onorevole Foderaro — è un problema assai delicato, da considerare con ponderazione, ma non è insolubile. Sono convinto che esso si ponga nell'attuale momento di sviluppo democratico del nostro paese. Concordo con l'onorevole Amadei nel ritenere necessaria in sede di giudizio penale una più ponderata ed approfondita conoscenza della personalità umana, anche al di fuori dei casi limite dell'infermità o seminfermità di mente. È giusto il rilievo dell'onorevole Amadei che l'esigenza della conoscenza della personalità non è limitata soltanto al minore; che non vi è ragione di ritenere nota la psicologia dell'adulto mentre si ritiene ignota e bisognosa di attenta esplorazione la personalità del minore. Del resto esperienze istruttive e confortanti in tal senso sono in corso proprio nel settore penitenziario.

Non so se lo strumento della perizia, al quale particolarmente si riferiva l'onorevole Amadei, sia il mezzo migliore e il mezzo unico per questo approfondimento della personalità del giudicando. Ma desidero assicurare che rifletterò su questo tema. Già ad esso pensavo per una possibile riforma; dopo i rilievi che sono stati fatti in questa sede assicuro che vi penserò con maggiore intensità e con l'intento di giungere ad una conclusione che sia veramente costruttiva.

Devo dire che in genere l'applicazione della legge penale da parte della magistratura è stata equilibrata, temperata ed umana. Man-

cherei però al mio dovere se, anche in vista della possibilità di alcuni rimedi legislativi, non richiamassi l'attenzione della Camera su alcuni limitati episodi di applicazione della legge penale che determinano qualche incertezza.

Penso che la valutazione che è stata data di alcuni reati commessi per causa d'onore avrebbe forse potuto giustificare una certa perplessità nell'opinione pubblica e nella stampa.

È strano che in un ambiente propenso a trovare eccessiva ogni reazione giuridica in tema di adulterio, alla infrazione, che potrebbe anche essere episodica e suscettibile di ritorno, al vincolo coniugale si attribuisca quasi una efficacia giustificante del reato commesso a danno del coniuge che abbia tradito. Né mi pare risponda all'ambiente democratico, nel quale viviamo, che il bene della vita sia quasi totalmente dato in cambio di una incontrollabile, anche se comprensiva, reazione soggettiva.

Questo rilievo mi porta ad alcune considerazioni sull'apprezzamento della vita umana, sull'apprezzamento che si fa dei beni giuridici nella nostra società, sulla risonanza umana e sociale della compromissione realizzata, attraverso il reato, di alcuni fondamentali valori tutelati nel nostro ordinamento giuridico. Questo rilievo debbo fare nei confronti di tutti coloro i quali in questa aula e fuori, anche se con la migliore intenzione, hanno levato e levano la propria voce a favore del condannato, al quale per altro anche noi pensiamo, del condannato considerato quasi vittima di una società brutale e oppressiva, mentre non si hanno o per lo meno non si esprimono sentimenti di pietà per la vittima del reato.

Mi consenta l'onorevole Degli Occhi di richiamarmi ad alcune sue espressioni, che vorrei dire sconcertanti, le quali mi hanno condotto ad una interruzione, della quale in questo momento gli chiedo scusa. Ella ha detto, mi pare, che lo Stato non deve andare a caccia del delinquente.

DEGLI OCCHI. Non deve farsi delinquente per perseguire i delinquenti.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo Stato è forte abbastanza per sopravvivere anche senza una adeguata reazione penale.

Quando io le ho osservato: « Ma le vittime, che cosa si fa delle vittime? », ella ha detto: « Bisognerebbe stabilire delle riparazioni pecuniarie molto consistenti ». Ora mi consenta, onorevole Degli Occhi, di rilevare che lo

Stato sussiste, può sussistere solo a patto che sia attuato senza debolezze il suo ordinamento giuridico. E poi, onorevole Degli Occhi, non si tratta dello Stato, che qualche volta può essere considerato un ente impersonale, astratto e lontano, ma si tratta delle vittime del reato, vittime troppo spesso dimenticate, sparite, dico, nell'opinione pubblica e nella stampa, senza pietà e senza ricordo.

E mi consenta, onorevole Degli Occhi, di dirle la mia modesta opinione, che l'atteggiamento meno umano, al di là della sua certo nobile intenzione, sarebbe quello di rendere inutil ricordo e pietà con un cospicuo risarcimento pecuniario.

La verità è che la pena ha un fondamento insopprimibile di retribuzione etica. Questa, che è la mia personale convinzione, la mia convinzione di studioso, non mi impedisce di concordare in concreto nella disciplina degli istituti con coloro che la pensano diversamente da me; ma io sono convinto che la pena abbia il suo primo fondamento in una retribuzione. Senza retribuzione la pena perde la sua complessità equilibrata di significato e il suo valore umano. La pena non è vendetta, perché essa è giustizia, nasce dalla giustizia, giustizia distaccata ed imparziale, mentre la vendetta è, per definizione, nutrita di risentimento ed è non imparziale, ma soggettiva. Ed è essenziale, mi pare, nella pena questa riaffermazione del bene e negazione del male, senza la quale, onorevoli colleghi, si perde ogni giudizio di verità, si perde la fiducia nella possibilità di esprimere valutazioni nell'ambito della società.

Questa concezione della pena non contrasta in nessun modo con la umanizzazione di essa, perché può essere questa umanizzazione spinta fino in fondo, quando sia fermo il giudizio morale implicito nella pena. L'essenza retributiva è appunto l'essenza della pena; ma il modo come la pena è concepita ed eseguita e aperto pienamente ad ogni esigenza di umanizzazione.

La tesi sul carattere retributivo, così inteso, della pena non contrasta, quindi, con l'umanizzazione, non contrasta con l'emenda, che, anzi, l'emenda è essenziale alla riaffermazione del bene e negazione del male, che noi facciamo attraverso la pena. L'emenda è il cammino che il soggetto compie favorito dalla pena umanizzata per riconoscere il bene e respingere il male. Non contrasta questa idea infine con la difesa sociale che si fa validamente attraverso la pena retributiva nel senso morale e attraverso quel riordinamento soggettivo e

oggettivo, riordinamento nelle coscienze, riordinamento nella società, che la pena comporta.

DEGLI OCCHI. Onorevole ministro, non ho mai chiesto l'abolizione delle pene; ma che esse si applichino con criteri umani. Non ho mai domandato la libertà del delinquente, ho detto che il delinquente non venga punito con criteri a tassametro.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Vuol dire che io non avevo inteso il suo pensiero, onorevole Degli Occhi.

E tutto ciò, onorevoli colleghi, salva sempre l'azione da condurre con la più oculata prudenza per la prevenzione del reato nei confronti dei soggetti pericolosi imputabili e non imputabili.

Un sistema penale saldo nei principi, umano nelle applicazioni, è fondamento indispensabile di una società ordinata.

Sulla base di queste premesse, mi sarà facile rispondere ai vari e contrastanti interventi in materia di pena dell'ergastolo.

Devo respingere la critica che alcuni oratori, mi pare gli onorevoli Gullo e Berlinguer, hanno fatto alla sentenza della Cassazione, che dichiara manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità.

L'onorevole Silvestri, che pure è un sostenitore accanito e autorevole dell'abolizione della pena dell'ergastolo, ha dovuto prepararsi una seconda trincea, quando ha finito per parlare non tanto di lettera, quanto di spirito della Costituzione. E in realtà non vi è un serio appiglio costituzionale, se si pensi all'esplicito divieto della pena di morte, come ha rilevato l'onorevole Marzano; se si rifletta che si parla nell'articolo 27 della Costituzione di trattamenti, cioè di modalità di esplicazione e di esecuzione della pena che devono essere appunto tali da corrispondere alle esigenze di umanità.

Il significato della norma è in sostanza questo: al di fuori dal fatto puro e semplice della privazione della libertà personale, al di fuori di questa privazione già di per sé molto pesante, non vi deve essere nulla nella pena che valga a renderla crudele e disumana.

Io vorrei dire, onorevoli colleghi, che vi è un pericoloso abuso di riferimenti costituzionali, quando invece i problemi possono essere più tranquillamente e più serenamente affrontati sul terreno del libero dibattito legislativo. Troppe cose noi vogliamo far dire alla Costituzione che la Costituzione non dice, facendo di essa un tessuto soffocante.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1956

al di là di ogni necessità, per la libera attività legislativa. (*Applausi al centro*).

Voi, onorevoli colleghi, potete proporre (come ha accennato giustamente la Cassazione) il problema legislativo, il problema di opportunità politica della soppressione dell'ergastolo; ma che bisogno v'è di andare a distorcere in certo modo i dettami costituzionali per farne strumenti in sostituzione di quelle libere e responsabili valutazioni che noi possiamo esprimere?

BERLINGUER. Appunto, è questa la posizione vostra: cercare di limitare il potere della Corte costituzionale anche con questo pretesto.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. No, io dico che non è conveniente per nessuno!

PRESIDENTE. Mi pareva, onorevole Berlinguer, che l'onorevole ministro rivendicasse al Parlamento una maggiore libertà. Quindi, mi pare che sia apprezzabile questo rilievo del ministro.

BERLINGUER. Ma non per sindacare il settore di attività e di competenza della Corte costituzionale.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. No, onorevole Berlinguer. Se possiamo discutere un argomento in termini di umanità e di giustizia, perché vogliamo discuterlo in termini di precetti costituzionali dove questi termini sarebbero assolutamente equivoci? Ma ciò non ha importanza, in fondo

La pena dell'ergastolo, nella sua indubbia pesantezza (io sento bene tutti i motivi che sono affiorati attraverso i discorsi di tanti colleghi) corrisponde alla esigenza di una adeguata reazione retributiva ed anche di sicurezza sociale nei confronti di fatti gravissimi, nei confronti della compromissione di beni giuridici di importanza straordinariamente rilevante.

A questa considerazione di giusta reazione sociale, di giusta soddisfazione del sentimento di riprovazione della società, va aggiunta quella relativa al necessario coefficiente di sicurezza nei confronti di delinquenti che, commettendo così gravi reati, manifestano una pericolosità veramente notevole: delinquenti quindi dei quali deve ritenersi o temersi lungo e difficile quel processo di redenzione e di riadattamento alla vita sociale, il cui compimento giustifica appunto la liberazione.

Del resto, basterà dire che tutti gli ordinamenti giuridici prevedono o congiuntamente la pena di morte e dell'ergastolo o la pena di morte e non quella dell'ergastolo o

l'ergastolo e non la pena di morte, per dimostrare la necessità che sia stabilita una pena gravissima per i fatti delittuosi di particolare rilievo. Io potrei leggervi l'elenco delle pene previste dagli ordinamenti giuridici più moderni e democratici. Mi limiterò ad accennare ad alcune pene per delitti contro la vita e l'incolumità individuale.

Francia: la pena di morte è prevista per l'assassinio, l'omicidio con premeditazione dopo appostamento, il parricidio, l'omicidio tramite avvelenamento, l'omicidio con tortura o atti barbari, l'omicidio preceduto o seguito da altro crimine o quando ha per oggetto la facilitazione, la preparazione o l'esecuzione di un delitto, oppure per assicurare il frutto di un reato o assicurarsi la impunità. La pena detentiva a vita è invece prevista per l'omicidio volontario, le lesioni personali dalle quali sia derivata la morte, quando vi è stata premeditazione o appostamento, per le lesioni commesse dai genitori, ascendenti o chiunque abbia autorità su un minore di 15 anni.

Germania: la pena detentiva a vita è prevista per l'assassinio, l'omicidio consumato per soddisfare una passione omicida, per istinto sessuale, per cupidigia oppure per motivi abietti o futili, l'omicidio commesso per rendere realizzabile altro delitto o dissimularlo, le violenze dalle quali sia derivata la morte, le rapine congiunte a violenza da cui sia derivata la morte per la persona offesa, ecc.

Spagna: la pena di morte è prevista per l'assassinio, il parricidio, l'omicidio preceduto o seguito da rapina.

Svizzera: la pena detentiva a vita è comminata per l'assassinio, la rapina congiunta a violenza che ha cagionato la morte dell'offeso.

Inghilterra: la pena di morte (probabilmente in via di abolizione) è prevista per l'assassinio, mentre la servitù penale a vita è prevista per l'omicidio volontario, il procurato aborto, le lesioni gravi, ecc.

Potrei continuare, onorevoli colleghi.

*Una voce a destra*. Ed in Russia?

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. In Russia vi è la pena di morte per i reati politici, non per i reati comuni.

DANTE. Per i reati politici vi è la pena di morte senza processo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Devo dire che in Italia sono attualmente detenuti in espiazione della pena dell'ergastolo 885 persone, di cui 205 non definitivi. Dei medesimi, 33 sono detenuti da altre 30

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1956

anni e su questi ho portato il mio esame per l'eventuale concessione di una liberazione anticipata. È noto che per 17 ergastolani è stata proposta la grazia, poi concessa dal Capo dello Stato.

Basta, del resto, dare un rapido sguardo alle statistiche, per riscontrare la flessione nella erogazione dell'ergastolo, soprattutto in virtù della introduzione delle attenuanti generiche. Nel 1930 furono cominati 63 ergastoli, di cui 1 per delitti contro l'amministrazione della giustizia e 62 per omicidi aggravati; nel 1950 gli ergastoli furono 7 e tutti per omicidi aggravati; 1951 furono 24 tutti per omicidi volontari. Come si vede, la erogazione della pena dell'ergastolo è in diminuzione.

DEGLI OCCHI. I colpevoli di reati per i quali è previsto l'ergastolo ricorrono perfino al suicidio.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Degli Occhi, io non avevo toccato quest'argomento per non prolungare troppo il mio discorso; ma come è possibile interpretare il suicidio, che spesso è espressione di una anormalità mentale, come il timore di una amministrazione inumana della giustizia?

DEGLI OCCHI. Il suicidio così frequente dopo l'omicidio dimostra che in Italia vi è la certezza di non poter più riconquistare la libertà. (*Commenti al centro*).

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Tuttavia, come dicevo, noi non siamo insensibili alle voci di umana pietà che si sono levate contro la pena perpetua e abbiamo proposto perciò la concessione di 17 grazie ad ergastolani.

Per questa stessa ragione è in corso di riforma l'attuale legislazione su questa materia. Secondo le proposte della commissione — che mi riservo di esaminare prima di avanzarle al Governo e al Parlamento — è prevista una diminuzione dei casi per i quali è minacciata la pena dell'ergastolo, la eliminazione dell'isolamento diurno per tre anni, la possibilità, oltre che di grazia, anche di liberazione condizionale a un certo tempo dell'espiazione ed eventualmente tenendo conto dell'età del condannato, l'eventuale affidamento della liberazione condizionale invece che al ministro alla stessa autorità giudiziaria, l'ammissione della prescrizione anche per i reati i quali comportano la pena dell'ergastolo.

Qualche collega ha voluto vedere una contraddizione nel nostro atteggiamento. Dra-  
stico come sempre, l'onorevole Degli Occhi

ha detto: voi non dovete dare la grazia agli ergastolani; dovete essere prigionieri della perpetuità delle pene che voi avete ammesso in linea di principio. Dovremmo essere dunque conseguenti: quello che è perpetuo in linea di principio, deve restare perpetuo.

Mi pare, però, che si possa agevolmente rispondere avendo presente innanzi tutto la necessità di un'immediata, severa reazione che dia soddisfazione al senso di giustizia della collettività, che suoni efficace difesa dei valori sociali insidiati dal reato. Nel primo momento in cui il reato è commesso, l'irrogazione della pena perpetua appare perciò indispensabile; mentre quando è passato un tempo notevole dalla commissione del reato e si è attenuata, come si manifesta nell'istituto della prescrizione e come è umano, la sensibilità della società, è possibile procedere, senza offesa di questo giusto sentimento, a una liberazione anticipata del condannato.

In secondo luogo bisogna tener conto dell'opportunità di controllare il processo di riadattamento sociale di reclusione proprio del condannato: cosa che non può essere nota all'inizio della pena, ma può essere ben nota a espiazione avanzata di essa. Questo è un dato al quale deve essere legata condizionalmente la liberazione. È necessario anche garantire la società attraverso questo tempestivo e severo esame della personalità del condannato.

Noi crediamo che in questo modo si possano contemperare con vero equilibrio le varie esigenze che sono state prospettate in questa materia.

Non mi sentirei di accettare la proposta Degli Occhi circa i condannati prima che fosse istituito il secondo grado di giurisdizione. Perché? Perché l'automatismo, secondo il quale dovrebbe sostituirsi la pena dei trenta anni alla pena dell'ergastolo, corrisponde nella generalità a una ingiustificata presunzione di errore da parte del primo giudice. E ciò verrebbe a creare inoltre una sperequazione nei confronti di coloro che sono stati condannati ancora all'ergastolo, mentre vi è il secondo grado di giurisdizione. Per correggere la sperequazione, per venire incontro alle considerazioni dell'onorevole Degli Occhi, mi pare che la via migliore sia appunto quella del riesame sistematico dei fascicoli, che io sto facendo guardando con attenzione anche gli atti del processo, sì da vedere se vi è uno spiraglio attraverso cui possa apparire, oltre che per le altre ragioni, anche per l'andamento del processo, giustificato e desiderabile un atto di clemenza.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1956

DEGLI OCCHI. Vi è anche l'ipotesi delle attenuanti generiche che allora non vi era.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ne teniamo sempre conto. Il numero degli ergastolani non è così grande che non sia possibile un riesame caso per caso.

DEGLI OCCHI. È un giudizio di merito, allora.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Facciamo questa indagine con molta attenzione, visto che dobbiamo procedere in questo modo.

Per quanto riguarda l'amnistia devo confermare il mio punto di vista negativo, come già dissi al Senato, con alcune doverose precisazioni soprattutto nei confronti degli onorevoli Capalozza e Gullo.

Si è detto che il ministro non ha diritto di interloquire in questa materia, che egli ha commesso una scorrettezza parlando ed esprimendo un'opinione in materia di amnistia. Tesi assurda, perché il Governo è la guida politica dell'Assemblea, la guida che l'Assemblea parlamentare si è scelta e sostiene, fino a che la sostiene, con la sua fiducia.

GULLO. Io non ho detto questo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo ha detto l'onorevole Capalozza che mi ha accusato di scorrettezza per avere io espresso questa opinione. Il Governo, egli ha detto, non ha diritto di interloquire poiché si tratta di un atto legislativo che è fondamento del decreto presidenziale di clemenza.

CAPALOZZA. Ho detto che non ha diritto di opporsi come si è opposto.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Allora, interloquire, onorevole Capalozza, significa soltanto consentire. Dovrei solo consentire, interloquendo! Interloquire significa dire quello che si pensa, *pro* o *contra*. Non si nega però che il proporre un provvedimento di amnistia sia competenza del Governo, che anzi, normalmente, è il Governo che lo propone. In questo caso è ovvio che il Governo interloquisce nella maniera più idonea. Se il Governo assume poi una posizione nei confronti di una proposta di iniziativa parlamentare o popolare, la sottigliezza dell'onorevole Capalozza mi consentirà di dire che questo suo prendere posizione può essere così in senso adesivo come in senso negativo; e nel negare il proprio consenso il Governo dirà le ragioni per le quali non ritiene che si possa così provvedere. E ciò soprattutto in vista della responsabilità propria del Governo per quanto riguarda l'ordine pubblico, perché ricade sul Governo quello che accade dopo il provvedimento di amnistia, perché è il Governo che

deve ovviare agli effetti di un provvedimento di amnistia che sia ingiustificatamente largo e pericoloso per la sicurezza pubblica.

È evidente che le Camere sono, come in ogni caso anche in questo, di fronte ad un provvedimento legislativo, libere o no di tenere conto del parere del Governo: e quando le Camere abbiano deciso, il Governo è libero di prendere a sua volta la sua decisione, cioè di ritenere accettabile la decisione parlamentare o non accettabile e quindi trarne le conseguenze sul piano della propria esistenza politica.

L'onorevole Gullo mi ha accusato di avere dato una erronea interpretazione della norma costituzionale sull'amnistia, di avere falsato la natura dell'istituto, per avere io detto che i provvedimenti di amnistia sono legati a grandi sconvolgimenti sociali e politici.

Preciso che non ho inteso interpretare la Costituzione, non ho inteso dire che la Costituzione vincoli il provvedimento di amnistia a questi presupposti; ho inteso dire che, a mio parere, il fondamento politico (che lo studioso ricerca sempre alla base della norma costituzionale) è appunto questo, cioè un legame tra questa cancellazione sostanziale della legge penale e un grande rivolgimento politico che non renda possibile l'ordinata e pacifica convivenza sociale sulla base di una rigida applicazione della legge penale. (*Interruzione del deputato Gullo*).

La mia opinione su questo punto, onorevole Gullo, vale quanto la sua, secondo la quale l'amnistia è legata ad avvenimenti festosi: io penso che sia legata a grandi rivolgimenti sociali e politici.

GULLO. Ella parla come ministro, e non come studioso.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Inoltre, ella mi ha accusato di avere, in un certo senso, recato offesa alla Repubblica, per avere io negato di dare il mio consenso alla celebrazione del decennale della Repubblica attraverso l'amnistia. Questa è una accusa del tutto infondata. La mia devozione alla Repubblica credo di averla manifestata, in un ambito molto modesto, con il mio voto a favore della Repubblica. (*Commenti*).

Se però ella crede, onorevole Gullo, che sia proprio questo il metro per misurare la devozione alla Repubblica; se ella è fermo in questo suo punto di vista, allora io la consiglio di arruolare fra i devoti della Repubblica il monarchico onorevole Degli Occhi, che pur di ottenere il provvedimento di amnistia è disposto anche a celebrare il decennale

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1956

della Repubblica. *Commenti — Si ride — Interruzioni dei deputati Gullo e Degli Occhi*

Onorevole Gullo, il punto di vista che io avevo espresso sui grandi rivolgimenti sociali e politici che stanno, a mio parere, a fondamento normale dell'istituto dell'amnistia, se non è e non può essere una definizione costituzionale dell'istituto, è però un richiamo a dare al provvedimento — se al provvedimento si deve giungere — una giustificazione non occasionale ed episodica, ma sostanziale e politica.

GULLO. Insomma, ci vuole la rivoluzione !..

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Gullo, avuto riguardo al mio punto di vista sui grandi rivolgimenti sociali e politici, è evidente che sarebbe stato impossibile non concedere amnistie in questo dopoguerra, dopo quello che è accaduto. Ma appunto a tale esigenza si è provveduto con ben sette iniziative di amnistia.

Ora è tempo che la legge penale abbia il suo corso, che la serietà, la rispettabilità della condanna sociale non siano infirmate da un sistematico, indiscriminato annullamento della legge penale. Se si vuole qualche cosa appunto di meccanico e di indiscriminato, i provvedimenti di clemenza individuale, di cui io sono autore o proponente, evidentemente non possono sostituire l'amnistia. Invece, se si vuole dare adito a una umana, oculata, responsabile indulgenza, allora si deve prendere atto che gli strumenti della grazia e della liberazione condizionale sono stati usati, come dovevano essere usati, con autentica larghezza.

L'onorevole Gullo dice che si è fatto poco o nulla su questo terreno. Gli risponde l'onorevole Madia che vi sono state «palate» di grazie. Tra i due rilievi opposti, io credo di essere sulla strada giusta che continuerò a percorrere. Devo, però, respingere senz'altro una critica, come ha già fatto l'onorevole relatore, quella della discriminazione, cioè della sostanziale ingiustizia distributiva dei provvedimenti. Discriminazione sì, come desidera l'opinione pubblica, in quanto si scelgono oculatamente e attentamente coloro che sono meritevoli per il loro ravvedimento, per circostanze personali, specie di salute o familiari, e come correttivo di un'applicazione, come è fatale, diversamente severa della legge penale da parte delle diverse magistrature; ma non discriminazione come esercizio partigiano e fazioso di questo alto potere. Il Ministero di grazia e giustizia nell'istruire queste pratiche non ha guardato

in faccia a nessuno; ha detto sì o no, secondo giustizia, secondo il suo libero convincimento. Se vi sono state risposte negative, è perché le domande, a nostro parere, erano infondate o allo stato della espiazione non erano accoglibili.

Assicuro l'onorevole Madia che con spirito di superiore imparzialità e nell'interesse sempre perseguito della pacificazione nazionale esaminerò i casi segnalatimi di persone nuovamente condannate per attività fascista. È un problema che non avevo avuto modo di esaminare; lo farò ispirandomi ai criteri che hanno costantemente indirizzato la mia azione in questa materia.

In particolare, devo respingere i rilievi dell'onorevole Gullo circa le liberazioni condizionali speciali, per così dire, previste dalla legge. Ho concesso nel corso della mia gestione 14 liberazioni condizionali a collaborazionisti e 11 a non collaborazionisti. E, per quanto riguarda la lettera b), ho concesso 10 liberazioni condizionali. Che cosa è la lettera b)? La lettera b), riguarda coloro i quali parteciparono a formazioni armate, ma i cui reati non hanno nulla a che vedere con qualche attività di guerra o politica...

GULLO. È la legge del 1953..

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma, onorevole Gullo, ella riconoscerà come sia diverso il caso della lettera a), laddove si tratta di reati anche gravi, ma di carattere politico, da quello della lettera b), laddove si tratta di reati comuni. Comunque, anche per la lettera b) ho concesso una decina di liberazioni condizionali...

GULLO. Ossia, lo stesso numero degli altri anni! Non vi è stato alcun aumento!

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma ella non sa di quanto è diminuito il numero di coloro che hanno pendente la richiesta. Aggiungo che ho in esame altre pratiche di liberazione...

GRILLI. Sempre per i fascisti!

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Qui è tutto documentato. Parità assoluta di trattamento! Le posso documentare che non vi è stata sperequazione alcuna. Aggiungo, tuttavia, che sto esaminando ancora questi fascicoli e coloro i quali non ritenni ammettere prima alla liberazione condizionale, credo di potere gradualmente ammettere in tempi successivi, e ritengo, alcuni, immediatamente dopo questo dibattito.

DEGLI OCCHI. Come si fa ad esaminare i provvedimenti dei tribunali militari alleati quando spesso essi non hanno lasciato nemmeno le motivazioni delle sentenze?

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1956

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Si tratta di pochissimi casi. Il caso Scarpato è stato esaminato, ed esso, ad ogni modo, risulta completamente scevro di carattere politico. Lo Scarpato commerciava con gli alleati, era un pregiudicato e dall'andamento dei fatti, così come abbiamo potuto rilevarli attraverso l'esame degli atti, esula ogni carattere politico. Per la Pasquonelli il caso è diverso: io l'ho fatta interpellare, per sapere se ella desiderasse la grazia ed ha risposto che non la desiderava. A prescindere dal mio personale apprezzamento in ordine a questo sentimento, che può essere definito nobile, e a prescindere dalle considerazioni che si possono fare sui moventi del gesto delittuoso, è ovvio che io non posso imporre la grazia ad una persona che dichiara di non volerla accettare.

DEGLI OCCHI. Io mi riferivo alle numerose condanne irrogate dalle corti alleate che talvolta sono state spaventosamente severe.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Queste pene sono state tutte ridotte. Si è proceduto per grazia in moltissimi casi, commutando la pena.

La liberazione condizionale speciale, della quale ha parlato l'onorevole Gullo, è sì sganciata da alcune delle condizioni legali, cioè dalle condizioni relative al tempo, ma non è sganciata dalle altre condizioni, non è avulsa in altri termini dalla valutazione del fatto e della personalità del condannato.

Leggo qualche caso (non dico nemmeno a quale orientamento politico appartengano i condannati) condannato per concorso nell'uccisione di venti persone nella zona di... nei primi mesi del 1944, nonché per concorso nella fucilazione di altri dieci nella zona di... condannato per omicidio volontario di cinque persone sopprese nel carcere di...; condannato per concorso in omicidio; condannato per concorso nella uccisione di dodici persone nella zona di...; condannato per partecipazione all'eccidio (furono sopprese cinquantatre persone) di...; condannato per triplice omicidio aggravato a scopo di rapina in una cascina isolata; condannato per avere ucciso mediante coltello una donna di 65 anni e un'altra di 35 alla quale voleva usare violenza; condannato per uccisione a scopo di rapina consumata con colpi vibrati sul capo di un contadino che si trovava solo in un casolare di campagna; condannato per concorso in duplice omicidio a scopo di rapina; e così via. Ho qui tutto il fascicolo; mi si consenta però di non leggere oltre.

Certo se chi deve proporre provvedimenti di clemenza si facesse pregiudizialmente spaventare dalla gravità del fatto, probabilmente non ne proporrebbe mai l'applicazione. Mi si lasci operare, perciò, con quella gradualità ed oculatezza, con quel senso di responsabilità e di obiettività che credo di avere dimostrato in questo anno del mio lavoro.

Per il caso Nicolini, onorevole Gullo, ella sa che me ne sono interessato e che ho promesso di riesaminarlo, anche se allo stato delle cose non ho creduto di poter disporre un provvedimento di liberazione. Mi consenta però, onorevole Gullo, di respingere l'accusa che ella ha mosso al magistrato e cioè di avere tratto in inganno i giudici popolari. Io posso ritenere che il magistrato si sia sbagliato, ma non che abbia intenzionalmente tratto in inganno i giudici popolari. Mi consenta anche, visto che sono costretto a polemizzare con lei, spero cortesemente, che non mi sembra di molto buon gusto rivelare qui che alcuni giudici popolari...

GULLO. Ho fatto l'obiettivo esame della questione. Se ella crede che sia normale...

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non mi pare di buon gusto rivelare che alcuni giudici popolari mantennero contatti con lei, difensore, e la informarono di quello che era avvenuto in camera di consiglio.

GULLO. Nel mio discorso non ho detto affatto questo. Ho detto che è strano che per una questione secondaria si stesse in camera di consiglio per oltre dieci ore, emettendo poi una sentenza sbagliata. La invito a spiegare la cosa.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Vuol dire che facevano le cose seriamente. Discussero a lungo. Cosa vuole che le dica?

CAVALLARI VINCENZO. Sbagliarono!

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. E quante volte noi non discutiamo a lungo e sbagliamo!

Riesaminerò la questione.

GULLO. Lo sta dicendo da un anno.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non le ho detto che la riesaminerò oggi o domani; la riesaminerò.

FUMAGALLI. È ridicolo fare una casistica di questo genere.

PRESIDENTE. Non bisogna fare una serie di casi singoli, per quanto possano essere apprezzabili e di un certo interesse. Altrimenti potremmo chiedere al ministro spiegazioni su tanti casi giudiziari.

BUBBIO. Parliamo della generalità!

PRESIDENTE. Il ministro espone i criteri obiettivi ai quali si ispira per quanto riguarda la grazia e la liberazione, e non può dar conto di casi particolari. A questo può servire l'istituto della interrogazione, ammesso che sia possibile, dato che per la grazia il provvedimento appartiene ad un'altissima personalità la cui opera non può essere oggetto di sindacato particolare.

GULLO. Qui non c'entra la persona del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Mi riferivo alla grazia.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Qualche cenno particolare desidero dare alla Camera circa l'esecuzione penale e l'attività preventiva e repressiva nei confronti dei minori bisognosi di riadattamento sociale. È infatti proprio su questo punto che si manifesta l'indirizzo umano e costruttivo che il Governo desidera dare alla sua politica penale. Come è stato rilevato da più parti, rilevanti progressi sono stati conseguiti, anche se permangono alcune innegabili deficienze nel trattamento di detenuti, nella specializzazione del modo di esecuzione delle pene e della misura e in genere nella complessa attività assistenziale.

Si è in particolare svolto con maggiore articolazione il processo relativo alla individuazione del trattamento dei detenuti, per il quale ci si è avvalsi dei suggerimenti dell'istituto nazionale di osservazione di Roma, Rebibbia, che è destinato alla classifica psico-somatica dei detenuti condannati.

Vi è stato, per quanto riguarda il trattamento dei detenuti, uno sforzo costante di realizzare, sì, l'osservanza alle norme regolamentari, ma con gli opportuni accorgimenti per umanizzare la pena.

Per i detenuti indisciplinati ha, sì, trovato applicazione l'articolo 231 del regolamento, ma solo 33 condannati su 36 mila 786 sono stati assegnati a istituti per delinquenti indisciplinati. Si è fatto ogni sforzo per differenziare il trattamento per i detenuti e per gli internati, sì da dare un carattere particolare all'esecuzione della misura di sicurezza.

Ogni cura è stata posta per l'assegnazione dei detenuti al lavoro, soprattutto all'aperto: 2.404 detenuti lavorano all'aperto, e sono coloro i quali hanno buona condotta e devono scontare una pena non superiore a 5 anni. Vi sono stati numerosi trasferimenti ed assegnazioni per fini di lavoro, cosa molto desiderata dai detenuti.

Molte provvidenze sono state adottate in materia sanitaria ed igienica. Il servizio sanitario carcerario è ormai dotato di una note-

vole attrezzatura. Centri clinici chirurgici provvisti di tutto il necessario si trovano a Genova, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pisa e Roma. Abbiamo vari centri di clinica oculistica ed otorinolaringoiatrica, e quasi tutti gli istituti sono dotati di infermeria. 5.817 interventi sanitari, in parte chirurgici, sono stati effettuati.

Nei manicomi giudiziari la media degli internati è di 866, nella sezione giudiziaria di 1.031. Per quanto attiene al problema dei folli prosciolti, si realizza il programma del riassorbimento graduale in istituti provinciali civili.

Particolare attenzione è stata dedicata all'istruzione nelle scuole carcerarie. Questa in genere è quella elementare, ma vi sono anche corsi di scuola media. Partecipano a questi corsi 8.067 uomini e 968 donne. Si è dato impulso all'insegnamento musicale. L'attività rieducativa si esplica in vari modi. Vi sono biblioteche circolanti in tutti gli stabilimenti e vi hanno luogo proiezioni cinematografiche, trasmissioni radiofoniche, spettacoli teatrali e trattenimenti musicali.

Anche il trattamento dei minori è oggetto di particolari cure. Esso parte da una completa indagine sulla personalità del minore. Desidero assicurare l'onorevole Mezza, che parla di senilità politica a questo proposito, che si tende alla soppressione di alcuni istituti non sufficientemente attrezzati ed all'incremento dell'osservazione ambulatoriale attraverso l'opera dei centri medico-psicopedagogici ed il potenziamento degli istituti esistenti. L'indirizzo è di reinserire il più rapidamente possibile i minori in famiglia, anche con l'ausilio dei servizi sociali. Un ricovero prolungato che vada al di là della necessità è da noi riconosciuto controperante ai fini del riadattamento sociale del minore. Perciò si è largheggiato nelle licenze di esperimento: 2.492 nel 1955. Mentre nel 1956, riducendosi il numero degli internati, sono ricoverati soltanto 5.375 minori. Il controllo però dell'amministrazione su di essi continua anche a mezzo dei trattamenti in semilibertà, i quali favoriscono il reinserimento graduale del minore nella vita familiare. Abbiamo l'istituto pilota di Tivoli, dove sotto la diretta sorveglianza del Ministero si sperimentano trasformazioni di sistemi sì da farne guida e modello per gli altri istituti periferici. In questa sede ha trovato pratica attuazione l'organizzazione dei minori in gruppi famiglia, riconosciuti come il punto di partenza più favorevole per un proficuo trattamento rieducativo individualizzato.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1956

Particolare cura si pone per la composizione della magistratura minorile (ho presenti i rilievi dell'onorevole Marzano), sì da affidare l'incarico a persone effettivamente qualificate. Non mi soffermo oltre sull'argomento dei minori perché il tempo non me lo consente.

Molti colleghi, soprattutto dell'estrema sinistra, hanno esordito nei loro interventi rilevando quest'anno il fatto nuovo e positivo delle sentenze emanate dalla Corte costituzionale dopo che questo altissimo organo, superate le difficoltà parlamentari, ha potuto iniziare la sua vita. Io non ho bisogno di spendere in proposito molte parole, perché il Governo dove poteva non ha mancato di dare, come è noto, il suo contributo perché avesse vita la Corte costituzionale, alla quale tutta intera, ed in particolare al suo illustre presidente, io desidero inviare l'espressione del mio omaggio deferente, esprimendo la fiducia del Governo nella superiore obiettività, nel senso di libertà, nel senso del diritto e nel senso dello Stato, ai quali certo la Corte costituzionale è ispirata. (*Vivi, generali applausi*).

Ella, onorevole Gullo, mi attribuisce in questo campo troppi poteri che non ho. Io non sono il ministro competente a seguire l'attività della Corte costituzionale. Non di meno, poiché ella ed altri oratori hanno insistito su questo punto, ho il dovere di precisare che quante volte il Governo ritenne di far intervenire o di consentire che intervenisse l'Avvocatura dello Stato di fronte all'altissimo organo, non tanto ritenne di esercitare un suo diritto sancito dalla legge, quanto di adempiere un dovere inerente alla sua funzione e secondo la sua libera valutazione, e senza che ciò potesse comunque significare menomazione o limitazione dei poteri della Corte, la quale si pone tanto più in alto, quanto più viva si fa, in attesa del giudizio, la dialettica delle opposte tesi. Ciò vale anche per quanto riguarda la tesi pregiudiziale dei poteri della Corte costituzionale circa le leggi anteriori alla Costituzione. Al quale proposito in dissenso con molti fu esposta una tesi giuridica che, comunque la si ritenga, fondata o meno, meritava e merita di essere valutata nella sua portata tecnica senza arbitrarie interpretazioni politiche e senza processo alle intenzioni. (*Interruzioni dei deputati Gullo e Cavallari Vincenzo*).

Quella tesi infatti non sosteneva la immunità delle leggi anteriori, non sottraeva queste leggi al controllo di legittimità costituzionale; ma stabiliva un diverso titolo del perdere di

efficacia di esse, ed affidava il riconoscimento ad un diverso organo.

GULLO. E intanto queste leggi continuavano ad avere vigore.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Comunque, rendiamo omaggio alle decisioni della Corte costituzionale.

BERLINGUER. Lo credo!

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. È il sentimento che conta.

Per quanto riguarda la Corte siciliana, di cui ha parlato l'onorevole Facchin, non posso dire nulla perché la questione non è stata ancora esaminata dal Governo.

Per quanto riguarda la cosiddetta legge Scelba, a cui ha fatto richiamo l'onorevole Madia, rilevo che essa è attualmente all'esame della Corte costituzionale; sicché per una evidente ragione di riserbo debbo astenermi dall'esprimere qualsiasi opinione in merito.

Qualche parola occorre dire circa gli effetti dei pronunciati della Corte. Ho detto già del progetto di legge, in corso di approvazione da parte del Consiglio dei ministri, sulla responsabilità per i reati di stampa, problema delicato, al quale spero possa essere data una equa soluzione. Per quanto riguarda il problema della diffusione dei manifesti, è materia di preminente competenza del Ministero dell'Interno. Per quanto riguarda il problema del foglio di via, dell'ammonizione ed eventualmente del confino, se su esso venisse una decisione della Corte, desidero fare alcune precisazioni.

È chiaro che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale riguardano disposizioni attinenti all'esercizio dei diritti fondamentali della personalità umana, libertà di pensiero, libertà di movimento, libertà personale. In linea generale la Corte, pur dichiarando illegittime le predette disposizioni per incompatibilità con i principi e le norme della vigente Costituzione, ha fatto salva una ulteriore disciplina delle materie che formano oggetto delle disposizioni medesime, sempre che la nuova disciplina si uniformi ai precisi dettami costituzionali.

Invero il solenne riconoscimento delle libertà fondamentali contenute nella Costituzione non preclude al legislatore una disciplina dell'esercizio delle stesse libertà, con la enunciazione dei limiti e delle condizioni poste per ciascuna manifestazione.

A tale proposito è esplicito il riconoscimento della Corte costituzionale, là dove osserva che «una disciplina delle modalità di esercizio di un diritto, in modo che l'attività dell'individuo rivolta al perseguimento

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1956

dei propri fini si concili con il perseguimento dei fini degli altri, non sarebbe da considerare di per sé violazione o negazione del diritto. E se pure si pensasse che dalla disciplina dell'esercizio può anche derivare indirettamente un certo limite al diritto stesso, bisognerebbe ricordare che il concetto dei limiti è insito nel concetto di diritto e che nell'ambito dell'ordinamento le varie sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente, perché possano coesistere nella ordinata convivenza civile ».

Dal che si desume che all'esercizio dei diritti fondamentali di libertà dei limiti possono essere posti dalla legge ordinaria, che non siano quelli espressamente stabiliti dalla Costituzione, ma rispondenti alle primarie esigenze di una ordinata convivenza sociale, la quale indubbiamente è la mèta di uno Stato di diritto libero e democratico.

Così non si può dubitare che anche se la norma costituzionale non lo ha espressamente dichiarato, devono ritenersi vietate tutte quelle manifestazioni di libertà nelle quali sia possibile ravvisare gli estremi di reato.

E ancora in relazione ai vari diritti della personalità umana non potrebbe omettersi in una legge ordinaria di dare rilievo alle limitazioni derivanti dall'ordine pubblico, anche se di esse nessun cenno sia contenuto nelle norme costituzionali, perché la tutela dell'ordine pubblico è implicita nell'ordinamento giuridico, il quale tende principalmente ad assicurare la tranquillità sociale. Diversamente opinando, dovrebbe ritenersi lecito tutto ciò che la Costituzione non ha espressamente vietato, il che, come la Corte costituzionale riconosce, sarebbe inconcepibile.

Quindi, quale può essere la linea di svolgimento di una nuova disciplina relativa a queste misure di sicurezza sociale, di prevenzione dei reati che toccano i fondamentali diritti della personalità umana? Mi pare che si possa essere concordi nel ritenere necessario sempre l'intervento dell'autorità giudiziaria, alla quale, soltanto alla quale dovrebbe competere la possibilità di incidere sui diritti individuali di libertà in vista di queste superiori ragioni di ordine pubblico.

Del resto, si può cogliere questo filo conduttore nelle varie proposte governative e parlamentari che sono attualmente in discussione dinnanzi al Senato: perché anche nel progetto di legge governativo, anche nel testo elaborato dalla Commissione, oltre che nelle proposte di alcuni onorevoli senatori, è fissato il principio, salve le modalità dell'intervento dell'autorità giudiziaria. Ma in

tutti i progetti e presente questa idea ispiratrice, che cioè la irrogazione di queste misure, su denuncia dell'autorità di pubblica sicurezza, sia deferita all'autorità giudiziaria.

È evidente che può seguirsi l'una o l'altra di queste due strade, o inserire nel codice penale queste misure di sicurezza, ampliando però il concetto che attualmente è alla base della nostra legislazione sulla pericolosità sociale, cioè sganciandole dalla commissione del reato, ovvero seguire una via autonoma: deferire all'autorità giudiziaria l'irrogazione di queste misure, ma non inserirle nel codice penale, lasciando immutata la concezione della pericolosità criminale, quale esiste nel codice. Si configurerebbe quindi una pericolosità sociale generica che verrebbe colpita dall'autorità giudiziaria attraverso apposite misure.

Si scelga l'una o l'altra strada (il che deve essere certo frutto di una meditata elaborazione), si giunge ugualmente, sulla traccia delle sentenze della Corte costituzionale, ad affidare all'autorità giudiziaria ogni incidenza su questi fondamentali diritti della personalità umana.

BERLINGUER. La Corte ha detto anche: su prove concrete, non su sospetti o voce pubblica.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non preciso tutti i particolari, altrimenti il mio discorso, già di due ore, rischierebbe di toccare il limite di due ore e mezzo, che non desidero toccare. Non ho inteso enunciare una disciplina generale, ho inteso porre una linea direttiva che credo non sia sgradita all'onorevole Berlinguer. Allora, siamo d'accordo nella linea generale.

Prendendo occasione da questi accenni alla sicurezza pubblica, all'ordine pubblico, alla pubblica incolumità, che devono essere garantiti, desidero manifestare brevemente il mio accordo con quanto ha affermato l'onorevole relatore circa la necessità di una più energica e seria tutela della vita umana.

Sono solidale con lui, sono solidale con il ministro Angelemi quando chiede un controllo ed un limite di età per la guida dei motocicli, sono solidale con l'onorevole Bardanzelli quando chiede un limite obiettivo di velocità. Ritengo che si debba sanzionare più severamente non l'omicidio colposo, ma l'atto di imprudenza, anche quando non porta all'evento letale. Ritengo necessaria l'autorizzazione per l'acquisto di armi, ritengo necessaria una efficace difesa dalla società dai pazzi di cui abbiamo visto alcune terrificanti manifestazioni nei giorni scorsi. Dopo

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1956

anni che si parla di queste cose, mi pare giunta l'ora di predisporre senza indugio gli opportuni rimedi.

ROSINI. Per il risarcimento?

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Resta impregiudicata la questione.

ROSINI. Vi è una proposta di legge al riguardo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. La esamineremo; non ho nessuna pregiudiziale in senso contrario.

Vengo brevemente ad alcune accuse che sono state fatte al Governo di interferenze nell'attività dell'ordine giudiziario. Do atto all'onorevole Gullo, il quale ha riconosciuto che non si tratta di interferenze volgari, come egli dice, di interferenze nella forma individuale. Ringrazio l'onorevole Gullo per avere almeno escluso le interferenze volgari, come lo ringrazio per la stima che mi dimostra quando, come ministro della giustizia, mi pone come garante della ortodossia costituzionale. Non so se i miei poteri siano proprio quali l'onorevole Gullo li configura, ma, per quel tanto che io posso, dichiaro che farò opera per l'osservanza costante, uguale e rigorosa di tutto il nostro ordinamento giuridico.

Sono state fatte però alcune accuse, una dell'onorevole Capalozza, relativa alla disapplicazione delle nuove norme di procedura penale, in quanto io avrei strutturato gli organi di polizia giudiziaria diversamente da come la legge li aveva configurati.

Ora, ho fatto attente ricerche, le ho fatte fare dai miei uffici e non risulta fondato questo rilievo.

CAPALOZZA. Tutti i magistrati di tutta Italia dicono la stessa cosa. Probabilmente solo ella non lo ha saputo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma se abbiamo interpellato tutti i magistrati prima di preparare le norme e la circolare?

CAPALOZZA. Hanno tutti protestato!

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Vi potrà essere qualche difficoltà di applicazione, onorevole Capalozza.

CAVALLARI VINCENZO. Lo ha detto il procuratore generale all'inaugurazione dell'anno giudiziario.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ripeto, vi potrà essere qualche difficoltà di applicazione, ma il criterio di porre alle dipendenze specifiche dell'autorità giudiziaria non tutta la polizia, che assolve anche ad altri compiti, ma quella parte di essa che esplicitamente viene ad operare alle dipen-

denze dei capi degli uffici di procura nelle corti e nei tribunali o del pretore.

BERLINGUER. Ma non soltanto il piantone!

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. No, sono dei reparti veri e propri. Mi denunciano dei casi specifici di mosservanza, onorevole Berlinguer. A me nessuna denuncia è pervenuta.

Mi pare che la disposizione della nuova legge processuale penale avesse escluso il passaggio indiscriminato della polizia intera alle dipendenze dell'autorità giudiziaria e la creazione di nuclei specializzati. Questi nuclei abbiamo costituito e abbiamo posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, dando ad essa quei poteri in ordine alle promozioni e ai trasferimenti che la legge prevede.

Per quanto riguarda la questione delle liste elettorali, ho già risposto ampiamente al Senato. Noi abbiamo espresso un parere tecnico al Ministero dell'interno in armonia con una sentenza della Cassazione. Quando la Cassazione ha cambiato in parte la sua giurisprudenza per quanto riguarda il codice del 1913, abbiamo portato a conoscenza degli organi competenti questo orientamento e, come è noto, abbiamo anche dato un certo contributo per la modifica della legislazione sulla incapacità a votare dei condannati.

Un punto particolare ha richiamato a questo proposito l'onorevole Madia, che pregherei di rivolgere la sua richiesta al ministro dell'interno nell'imminente discussione del bilancio, poiché la competenza primaria in questa materia è senz'altro del ministro dell'interno.

Infine, la più grave accusa è quella di una pressione del Governo sulla magistratura attraverso — ha detto l'onorevole Gullo — il clima antidemocratico instaurato dal Governo ed al quale la magistratura non sa sottrarsi. Mi sia consentito di respingere innanzitutto l'idea che il Governo abbia creato questo clima e fatto o fatto fare o lasciato fare qualche cosa fuori o contro la legge; e mi sia consentito anche di respingere l'idea che la magistratura sia succube del Governo, sia pronta ad accogliere e a far proprie le richieste di illegalità che il Governo ad essa proporrebbe o ispirerebbe.

L'ordine giudiziario ha — a mio parere — il pieno senso della sua responsabilità storica e a queste esigenze essa corrisponde con la sua innegabile autonomia. È vero quel che dice l'onorevole Gullo, cioè che — alla lunga — non vi può essere un sistematico dissidio fra l'ordine giudiziario e il governo: e io aggiungo

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1956

che non vi può essere un sistematico conflitto fra Parlamento, Governo e ordine giudiziario. Ma l'essenza della democrazia è che questa naturale e necessaria convergenza si compia col rispetto della autonomia di ciascuno di questi organi e per il consapevole senso di responsabilità proprio di essi. Questo è il miracolo che compie quotidianamente la democrazia, la quale è articolazione che qualche volta fa paura (come rilevava l'onorevole Bettiol), ma è articolazione dalla quale emerge mirabilmente e liberamente l'unità, quella unità che, nata dalla libertà, è l'espressione fondamentale della libertà di un popolo.

Questa unità nella varietà è l'essenza della democrazia. Questa libertà, questa autonomia, naturalmente, non esclude cauti, costruttivi e rispettosi contatti, quali sono quelli che ho cercato di avere con la magistratura italiana.

Questa convergenza finale, naturalmente non impedisce qualche momento di arresto, qualche momentanea disarmonia; il giudice non è un meccanico strumento, quasi assente nella applicazione della legge. Questi punti di frizione e queste momentanee disarmonie, propri di un regime libero, non autorizzano il rilievo un po' malizioso ed insieme insinuante dell'onorevole Berlinguer che, se la magistratura fosse più in armonia con il Parlamento, essa troverebbe più cordiale simpatia nella sua agitazione. Noi vogliamo rispettare le diversità di interpretazione che rappresentano il rischio necessario e accettabile del regime di libertà. La convergenza si fa al punto di arrivo del nostro cammino, che si compie con discrezione, senza esasperare i contrasti, in un ambiente spirituale di armonia e di fiducia e nella consapevolezza dei nostri obiettivi comuni di libertà e di ordinamento sociale.

Onorevole Capalozza, ella ha parlato dei miei diritti e dei miei doveri di vigilanza. Ricordo che un giornale a lei amico, l'*Avanti!*, ha pubblicato un giorno, indicandolo come un fatto scandaloso, una circolare con la quale io chiedevo delle semplici informazioni ai procuratori generali sui procedimenti penali in corso. Non mi attarderò, naturalmente, su questa polemica. Se la vigilanza di cui ella parla è intesa, così come io la intendo, come discreta e deferente azione rivolta a rendere possibile la necessaria convergenza dei tre poteri attraverso i quali vive la comunità nazionale, io le assicuro che eserciterò questo diritto e adempirò in ogni caso a questo dovere. (*Vivissimi applausi al centro — Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura

DE MEO, *Segretario*, legge:

La Camera,

convinta che la legge del 30 marzo 1890, n. 6702, e in particolar modo il regio decreto del 24 marzo 1923, n. 602, con la soppressione di 58 tribunali e 573 preture, fra cui parecchie importanti delle circoscrizioni delle corti di appello della Sicilia, apportarono un grave danno all'amministrazione della giustizia;

rilevando quanto sia importante ed urgente il ripristino di quelle preture e di quei piccoli tribunali — specie di montagna — richiesto da ragioni obiettive, pur nel quadro generale del riassetto delle sedi giudiziarie di tutto il territorio dello Stato,

invita il Governo

a ripristinarli, con provvedimenti legislativi che abbiano pur riguardo alla soluzione generale del vasto problema delle sedi giudiziarie.

MUSOTTO, FIORENTINO, ANDÒ, GAUDIOSO.

La Camera,

considerata la grave situazione degli uffici e dei servizi giudiziari di Roma, determinata dalla insufficienza e dalla inadeguatezza del palazzo di giustizia e delle altre sedi:

tenute presenti le legittime rimostranze e l'agitazione in atto degli avvocati e dei procuratori,

invita il Governo

a voler disporre con urgenza lo stanziamento dei fondi necessari a dotare l'amministrazione della giustizia in Roma di edifici e di ambienti sufficienti e decorosi.

SILVESTRI, CAPALOZZA.

La Camera,

invita il Governo

a secondare, nell'ambito della sua competenza, il movimento di opinione e di studi diretto alla abolizione della pena dell'ergastolo, che contrasta con la lettera, e certamente con lo spirito, del secondo capoverso dell'articolo 27 della Costituzione.

CAPALOZZA SILVESTRI, GIANQUINTO, BUZZELLI.

La Camera,

considerato che la deficienza degli edifici per l'amministrazione della giustizia in molte sedi di tribunale e di pretura rende

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1956

indecoroso e talvolta difficile il compito dell'amministrazione stessa;

che tra le città più importanti che lamentano tale carenza è la città di Ferrara nella quale l'antico palazzo del tribunale detto della « Ragione », del 1300, è stato distrutto per eventi bellici onde gli uffici e le aule giudiziarie da ben 11 anni trovano pessimo ricetto in un vecchio e fatiscente stabile, che, per deficienza di stabilità, di funzionalità e di ogni servizio igienico lede gravemente il prestigio dell'ordine giudiziario e con esso lo Stato;

ritenuto peraltro che la spesa del Ministero di grazia e giustizia è esuberantemente coperta e dagli oneri che i cittadini sostengono nel chiedere giustizia e dall'introito delle pene pecuniarie, mentre di regola i comuni, come nella specie quello di Ferrara, non sono in grado, date le rispettive situazioni di bilancio, di affrontare le ingenti spese occorrenti per la costruzione di convenienti edifici da adibire alla suddetta funzione;

che con criteri del tutto particolari ed in casi analoghi, in deroga alla legge 24 aprile 1941, n. 392, con propri mezzi ed in virtù di appositi strumenti legislativi lo Stato ha provveduto direttamente alle nuove costruzioni dei palazzi di giustizia di Rieti, Palermo, Nuoro, Melfi, Grosseto e di altre città;

che tale comportamento discriminatorio non ha giovato, né giova al regolare svolgimento dell'amministrazione della giustizia che ha diritto allo stesso decoro, per la estrinsecazione della sua alta funzione, in tutta la nazione,

invita il Governo

a porre allo studio il problema delle costruzioni degli edifici giudiziari, disponendo di intesa col ministro del tesoro un disegno di legge tale da consentire, sia pure gradualmente, ma con criteri di priorità secondo le situazioni più urgenti la risoluzione inderogabile e decisa di tale problema.

GORINI.

La Camera,

considerati i recenti gravi casi di criminalità giovanile,

invita il Governo

ad intensificare l'azione di vigilanza sociale e di prevenzione nei riguardi dei giovani e ad adoperarsi con tutti i mezzi per una maggiore tutela morale dell'adolescenza e della gioventù.

SAVIO EMANUELA.

La Camera,

considerato che, in esecuzione dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, furono annullate prescrizioni, amnistie e grazie sovrane concesse dopo il 28 ottobre 1922 a favore di chi avesse commesso delitti per motivi fascisti, e furono altresì annullate, dichiarandole giuridicamente inesistenti, le sentenze della magistratura già emanate per detti delitti, in quanto su tali sentenze avesse influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo, procedendosi pertanto, dopo il 1944, alla rielebrazione di detti processi, anche per episodi rimontanti a oltre venti anni prima;

considerato che tutte le leggi successive d'amnistia e di condono, compresa l'ultima del 21 dicembre 1953, n. 922, non hanno mai contemplato i suddetti delitti, avendo sempre la data del beneficio decorrenza posteriore all'8 settembre 1943;

considerato che i provvedimenti di amnistia e condono per i delitti commessi dopo il 1943 trovano, dato il lungo lasso di tempo, un maggiore fondamento per i delitti politici commessi anteriormente al 1943, e talvolta, come all'epoca delle « spedizioni punitive », commessi anche trentasette anni or sono;

considerato che, già nella seduta pomeridiana della Camera del 6 luglio 1954, l'onorevole guardasigilli accettava la raccomandazione d'un analogo ordine del giorno,

impegna il Governo

a promuovere con urgenza i relativi provvedimenti di equiparazione fra i detenuti politici di qualsiasi epoca.

MADIA, FORMICHELLA.

La Camera,

considerato che la legge 24 marzo 1951, n. 392, emanata in adempimento di norme costituzionali e in conformità agli indirizzi espressi dall'Assemblea Costituente in occasione della loro approvazione, ha inteso assicurare ai magistrati un trattamento economico superiore a quello degli altri dipendenti statali ed adeguato al prestigio e all'importanza delle funzioni da essi esercitate e in rapporto alle quali essi sono stati costituiti in ordine autonomo,

fa voti

perché sia al più presto possibile adeguato il trattamento economico dei magistrati, in servizio e in pensione, con una legge che, tenuto conto dei miglioramenti conseguiti al 1° luglio 1956 dalle altre categorie dei funzionari ed impiegati dello Stato, restituisca

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1956

quella differenziazione di trattamento nei limiti che ad essi, con le ricordate norme, si è inteso assicurare.

ROCCHIETTI, AMATUCCI.

La Camera,

esaminata la situazione degli ufficiali e degli aiutanti ufficiali giudiziari e quella del personale amanuense,

invita il Governo.

1°) a presentare al Parlamento con carattere di urgenza un disegno di legge per l'applicazione a favore degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari del conglobamento parziale delle retribuzioni decorrente dal 1° luglio 1955 e di quello totale decorrente dal 1° luglio 1956;

2°) ad avviare a soluzione il problema della sistemazione giuridica degli amanuensi degli uffici giudiziari

MAGLIETTA, CAPALOZZA, GIANQUINTO.

La Camera,

rilevato che il trattamento di quiescenza proposto per i magistrati è del tutto inadeguato, di più si appalesa diverso e inferiore a quello adottato nei confronti dei dipendenti delle altre amministrazioni dello Stato, per i quali la base pensionabile dei nuovi stipendi di servizio attivo parte dal 72 per cento e arriva al massimo dell'80 per cento, mentre per i magistrati, invece, la base viene fissata da un minimo del 54 per cento a un massimo del 63 per cento;

rilevato anche che il sistema di liquidazione della pensione dev'essere unico ed uguale per tutti, adeguandolo alle specifiche funzioni economiche,

invita il Governo

attraverso gli organi competenti, a predisporre per i magistrati uno stato di quiescenza maggiormente equo estendendo ad essi il sistema di liquidazione della pensione adottato per gli altri dipendenti statali, così da evitare qualsiasi dannosa e irraguardosa sperequazione;

ad attuare, altresì, la rivalutazione di ufficio delle pensioni liquidate anteriormente al 1° luglio del corrente anno, ragguagliandole ai maggiori stipendi che da tale data saranno assegnati ai magistrati in servizio.

FORMICHELLA.

La Camera,

ritenuta la necessità di adeguare tutti gli istituti giuridici all'esigenza di assicurare a tutti i cittadini uguali possibilità di esercitare

i loro diritti superando i limiti posti alla diversità delle condizioni economiche di ciascuno,

invita il Governo.

a) a mettere allo studio la riforma del rito del lavoro;

b) a mettere allo studio la riforma del gratuito patrocinio;

e fa voti affinché i risultati dei lavori delle commissioni (di magistrati e di avvocati) che all'uopo saranno costituite, siano comunicati al Parlamento entro un anno da oggi.

ROSINI.

La Camera,

considerato che persiste ancora, e spesso con drammatiche conseguenze, la crisi degli alloggi;

considerato che la legislazione vigente permette di dilazionare gli sfratti sino a un termine di alcuni anni; che, peraltro, vi sono pretori, i quali, anche in città che presentano penuria di alloggi particolarmente rilevante, sistematicamente per principio non applicano mai la dilazione massima, e di fatto limitano le proroghe a non oltre un anno,

fa voti

perché le leggi in materia locatizia, elaborate per esigenze gravi e sostanziali della collettività, non subiscano applicazioni limitative che si risolvono in una vera e propria disapplicazione delle stesse e nella elusione della volontà del legislatore.

GIANQUINTO, MAGLIETTA, CAPALOZZA.

La Camera,

considerato che Civitavecchia era sede di tribunale già nel periodo antecedente all'unificazione italiana e che restò tale sino a che il fascismo non decise la soppressione della sede medesima;

considerato che attualmente la pretura di Civitavecchia ha competenza, oltre che su quello di Civitavecchia, anche sui comuni di Tarquinia, Montalto di Castro, Tolfa, Allumiere, Cerveteri e Santa Marinella e che la circoscrizione giudiziaria potrebbe estendersi pure al comune di Monte Romano, attualmente compreso nel tribunale di Viterbo;

considerato che il tribunale di Roma è gravemente congestionato, arrivando ad avere competenza sino al comune di Montalto di Castro, che dista ben 130 chilometri dalla capitale;

considerato che si potrebbe ricostituire la pretura a Tarquinia, anch'essa soppressa durante il fascismo:

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1956

considerato che a Civitavecchia di già esiste il carcere giudiziario e che il comune ha offerto una degna sede per il tribunale, mentre Tarquinia già dispone della sede per accogliere la pretura,

impegna il Governo a predisporre, in virtù della riforma giudiziaria in corso, il ripristino del tribunale di Civitavecchia.

L'ELTORE.

La Camera,

considerato che nonostante le numerose sollecitazioni in favore della sistemazione della categoria dei dattilografi e amanuensi degli uffici giudiziari e le relative promesse dei precedenti guardasigilli la questione è tuttora insoluta;

considerato, inoltre, che per la nota insufficienza numerica del personale di cancelleria tale categoria è adibita ai più svariati lavori propri degli uffici di esecuzione, mentre è lasciata, per la mancanza di un proprio regolamento, in uno stato di grave incertezza e per di più con retribuzioni irrisorie,

invita il Governo, a rendere di pratica attuazione le assicurazioni date, presentando al più presto al Parlamento un disegno di legge che dia finalmente a tale benemerita categoria di lavoratori una adeguata sistemazione giuridica ed economica.

CHIARAMELLO.

La Camera,

di fronte alle giustificate aspettative dei magistrati in relazione al trattamento economico loro spettante e che verrebbero deluse dagli annunziati provvedimenti;

nel rispetto dei principi già stabiliti nella legge 24 maggio 1951, n. 392, con i quali veniva definitivamente sancito:

a) il trattamento economico differenziato della magistratura rispetto ai dipendenti delle altre amministrazioni dello Stato;

b) trattamento più accentuatamente differenziato delle categorie dei magistrati meno elevate rispetto alle categorie corrispondenti delle amministrazioni statali, in ragione soprattutto delle identità delle funzioni in qualsiasi seggio esercitate;

c) esigenza di continuo adeguamento perché le differenziazioni siano mantenute al variare del trattamento economico degli impiegati dello Stato,

invita il Governo a prendere gli opportuni provvedimenti legislativi i quali, nel rispetto dei principi so-

pra elencati e della legge 24 maggio 1951, n. 392, stabiliscano ancora:

1°) scatti biennali indeterminati del 2,50 per cento;

2°) trattamento di quiescenza pari al 60 per cento, 70 per cento e 80 per cento rispettivamente per gli anni 1956, 1957, 1958 ed oltre;

3°) tredicesima mensilità.

FOSCHINI.

La Camera,

ammettendo le necessità di ordine morale e giuridico di più adeguati riconoscimenti per il servizio prestato dai sanitari, maestri e cappellani per la redenzione dei detenuti;

rilevato con soddisfazione come si stia già procedendo su tale nuova via nei riguardi dei maestri, per i quali si sta creando un apposito ruolo speciale;

ricordando inoltre come tra i cappellani delle carceri ve ne siano alcuni i quali, in base al regio decreto 15 luglio 1909, n. 541, ricevettero l'incarico, mai revocato, di curare l'istruzione dei carcerati analfabeti,

invita il Governo

1°) a predisporre i necessari provvedimenti per concedere il trattamento di quiescenza o almeno una indennità di anzianità a favore del citato personale, tenendo conto di coloro che abbiano compiuto 40 anni di servizio ed abbiano conseguito riconoscimenti per particolari benemeritenze a norma della legge 11 maggio 1951, n. 375;

2°) a concretare i dovuti riconoscimenti di ordine giuridico ed economico per quei cappellani che in seguito ad esplicito incarico ministeriale abbiano effettivamente disimpegnato l'ufficio di maestri.

SORGI.

La Camera,

ritenuto:

che il vigente sistema delle promozioni dei magistrati in corte d'appello ed in Corte di cassazione, mediante concorsi per titoli, che da moltissimi anni imperversa, disseminando gelosie, odiosità e discredito, è soltanto fonte di rilevanti vantaggi a favore di magistrati, che non sono sempre i più ed i soli meritevoli, e di grave danno per la generalità degli stessi;

che non è lecito restare più oltre insensibili al coro generale di giustificate proteste dell'intera magistratura, così profondamente

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1956

colpita nel patrimonio etico delle migliori sue idealità;

che non è più procrastinabile, senza vulnerare gravemente ogni senso di giustizia, il dovere di provvedere ad eliminare radicalmente, con immediatezza, il deprecato sistema, sostituendolo, con pari urgenza, con altro più idoneo, che dia tranquillità e serenità di spirito agli interessati;

considerato, inoltre, opportuno, oltretutto giusto, estendersi, in favore dei giudici conciliatori, pionieri della giustizia minore, il beneficio della riduzione ferroviaria, di cui fruiscono i funzionari e gli impiegati dello Stato (concessione C), a titolo di doveroso riconoscimento della delicata funzione, gratuitamente espletata nell'interesse supremo della giustizia, con esemplare spirito di abnegazione, affrontando, a volte, anche odiosa impopolarità;

ritenuta l'opportunità e la necessità — ad integrare la cultura generale ed agevolare il compito nella scelta degli uomini, cui affidare il delicato incarico di giudice conciliatore, ancor più delicato resosi con la legiferanda aumentata competenza — di inserire, nelle materie di insegnamento, in ogni ordine di scuole medie superiori, per l'ultimo biennio, quanto meno per l'ultimo anno del corso, quella delle istituzioni di diritto costituzionale, amministrativo, penale e civile, nonché di procedura civile,

invita il Governo

1°) a disporre immediatamente l'abolizione, per il conferimento delle funzioni e promozioni in corte d'appello ed in Corte di cassazione, dei concorsi per titoli con la conseguente, parimente immediata, sospensione di quelli attualmente in corso;

2°) a disporre che tali funzioni e promozioni in corte d'appello siano conferite soltanto:

a) per esame, diretto ad accertare la qualifica di « merito eccezionale »;

b) per scrutinio a turno d'anzianità, per l'attribuzione della qualifica di « merito distinto » o « merito semplice »;

3°) a disporre che le funzioni e promozioni in Corte di cassazione siano conferite analogamente per esami e per scrutinio a turno di anzianità, limitato però, all'attribuzione della sola qualifica di « merito distinto »;

4°) a disporre che gli esami per la promozione in corte d'appello ed in Corte di cassazione siano ammessi i giudici ed i consiglieri e relativi parificati sostituti procuratori

della Repubblica e sostituti procuratori generali, rispettivamente dopo otto anni e dopo tre anni di funzioni nel grado; che allo scrutinio per la promozione in corte d'appello siano ammessi i giudici ed i sostituti procuratori della Repubblica dopo diciotto anni di funzione nel grado; che, infine, allo scrutinio per la promozione in Corte di cassazione siano ammessi i consiglieri e sostituti procuratori generali dopo sei anni di funzioni nel grado, se provenienti dal « merito distinto » e dieci, se provenienti dal « merito semplice ».

Invita, altresì, il Governo:

a disporre, con assoluta immediatezza, il rilascio, in favore di ogni giudice conciliatore, limitatamente al periodo dell'incarico e delle funzioni, del libretto ferroviario (concessione C) per fruire della relativa riduzione con i medesimi vantaggi e le stesse condizioni, prescritti per i funzionari ed impiegati dello Stato;

ed inoltre, a disporre, possibilmente col prossimo anno scolastico, l'inserimento, nelle materie d'insegnamento, di quelle giuridiche (istituzioni di diritto costituzionale, amministrativo, penale e civile, nonché di procedura civile) negli ultimi due anni, quanto meno nell'ultimo, dei corsi di scuole secondarie.

MARZANO.

La Camera,

compresa della necessità inderogabile di aumentare gli organici della magistratura, e della opportunità di riformare l'attuale sistema di promozione dei magistrati in corte di appello ed in Corte di cassazione,

invita il Governo

ad affrontare sollecitamente e decisamente i due importantissimi problemi, e a presentare al Parlamento gli appositi disegni di legge, alla ripresa dei lavori, dopo le ferie estive.

DI GIACOMO.

PRESIDENTE. L'ultimo ordine del giorno è stato presentato dopo la chiusura della discussione generale.

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole Musotto sa che il Senato ha in corso di esame un disegno di legge per la revisione delle circoscrizioni. In quella sede saranno esaminate anche le sue richieste. Certo io sono un po' preoccupato di fronte alle troppe richieste di nuove istituzioni. Penso

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1956

che se ne debbano fare, ma, se tutto si riducesse ad istituire dei nuovi uffici, quel rinforzo dei tribunali e delle preture impoverite, di cui tanto ci si lamenta, diventerebbe problematico. Comunque, assicuro che esaminerò le richieste con la maggiore attenzione.

Agli onorevoli Silvestri e Capalozza ho già risposto.

Assicuro l'onorevole Gorini che il tribunale di Ferrara sarà tenuto in particolare evidenza, ma che il problema è di competenza soprattutto del Tesoro.

Accetto come raccomandazione gli ordini del giorno Savio Emanuela e Madia.

Nel mio discorso mi sono occupato dell'argomento trattato dall'ordine del giorno Rocchetti.

Accetto come raccomandazione gli ordini del giorno Maglietta e Formichella.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Rosini, assicuro che il problema sarà posto allo studio.

Accetto l'ordine del giorno Gianquinto come raccomandazione.

Accetto pure come raccomandazione l'ordine del giorno l'Ettore, ma non posso impegnarmi sia per ragioni di organico sia per ragioni finanziarie.

Accetto come raccomandazione l'ordine del giorno Chiaramello. Da tempo ci stiamo occupando del problema.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Foschini, comunico che vi è un disegno di legge in discussione davanti all'altro ramo del Parlamento.

Accetto come raccomandazione l'ordine del giorno Sorgi.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Marzano, comunico che è in corso una revisione della materia, sulla quale ho chiesto il parere del Consiglio superiore. L'ordine del giorno sarà tenuto presente.

All'onorevole Di Giacomo devo dare la stessa risposta.

PRESIDENTE. Chiederò ora ai presentatori se, dopo le dichiarazioni del Governo, insistono a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

Onorevole Musotto ?

MUSOTTO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Silvestri ?

SILVESTRI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Capalozza ?

CAPALOZZA. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Gorini ?

GORINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Emanuela Savio ?

SAVIO EMANUELA. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Madia ?

MADIA. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Rocchetti ?

ROCCHETTI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Maglietta ?

MAGLIETTA. Non insisto; però vorrei

far presente all'onorevole ministro che per quanto riguarda gli ufficiali giudiziari vi è da adempiere un impegno scaturito dalla legge delega, che era rimasta in sospenso per questa parte. È assurdo che questa categoria di lavoratori non abbia ancora il congelamento, pur avendone acquisito il diritto.

Mi auguro poi che anche il problema degli amanuensi venga risolto.

PRESIDENTE. Onorevole Formichella ?

FORMICHELLA. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Rosini ?

ROSINI. Desidererei sapere se l'onorevole ministro ritiene di fare uno stralcio per quanto riguarda il punto a) e se metterà allo studio presso la commissione competente la riforma del gratuito patrocinio.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, ritiene di dover dare questi chiarimenti ?

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. La commissione per la procedura penale ha già stralciato alcuni punti, tra cui la competenza dei pretori e dei conciliatori. Posso segnalare anche ciò che ella mi richiede perché sia esaminato con urgenza particolare, poiché non escludo che si possano fare stralci di provvedimenti.

Circa il secondo punto, riguardante la messa allo studio della riforma del gratuito patrocinio, lo accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Rosini, dopo i chiarimenti del ministro, insiste per la votazione ?

ROSINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Gianquinto ?

GIANQUINTO. Non insisto.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole l'Ettore non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo ordine del giorno.

Onorevole Chiaramello ?

CHIARAMELLO. La pregherei, signor Presidente, di porre in votazione il mio ordine del giorno trattandosi di una questione che si trascina da molti anni.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Per quanto riguarda il problema degli amanuensi, ricordo all'onorevole Chiara-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1956

mello una esplicita dichiarazione del ministro De Pietro in favore della immissione degli amanuensi nel gruppo C attraverso una procedura da studiarsi. In seguito alla legge-delega, il ministro nominò una commissione, la quale ha terminato quindici giorni or sono i propri lavori e ha preparato delle proposte concrete per la immissione degli amanuensi nel gruppo C. Si tratta soltanto di concretarle come procedura, se cioè questo problema sia risolvibile attraverso uno dei provvedimenti delegati o attraverso un provvedimento legislativo a sé stante. Il ministro Moro per due volte, direttamente e a mio mezzo, dichiarò che il Governo era favorevole a mantenere l'impegno che gli amanuensi, attraverso la procedura prevista da questa commissione, fossero ammessi nel gruppo C. Credo quindi che insistere per un voto sia, a mio parere, assolutamente inutile.

PRESIDENTE. Onorevole Chiaranello, dopo queste ulteriori dichiarazioni del Governo, insiste per la votazione?

CHIARAMELLO. Non insisto, e spero che l'approvazione di questo progetto di legge avvenga al più presto.

PRESIDENTE. Onorevole Foschini?

FOSCHINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Sorgi?

SORGI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Marzano?

MARZANO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Di Giacomo?

DI GIACOMO. Non insisto.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Si dia lettura dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1956-57 che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

DE MEO, Segretario, legge. (V. stampato n. 2303).

(Sono approvati tutti i capitoli, sui quali non vi sono iscritti a parlare e non sono stati presentati emendamenti).

PRESIDENTE. Si dia lettura del riassunto per titoli e del riassunto per categorie che, se non vi sono osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

DE MEO, Segretario, legge:

Riassunto per titoli. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali, lire 440.400.000.

Debito vitalizio e trattamenti similari, lire 7.906.000.000.

Spese per l'Amministrazione giudiziaria, lire 20.707.250.000.

Spese di giustizia, lire 2.380.000.000.

Spese per servizi speciali, lire 8.900.000.

Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, lire 21.727.870.000.

Totale della Categoria I — Parte ordinaria, lire 53.170.420.000.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese diverse, lire 3.000.000.

Riassunto per categorie. — Categoria I. Spese effettive (ordinarie e straordinarie), lire 53.173.420.000.

PRESIDENTE. Sono così approvati il riassunto per titoli e il riassunto per categorie dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1956-57.

Si dia lettura dei capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario in corso, che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

DE MEO, Segretario, legge. (V. stampato n. 2303).

(Sono approvati tutti i capitoli, sui quali non vi sono iscritti a parlare e non sono stati presentati emendamenti).

PRESIDENTE. Si dia lettura dei riassunti per titoli dell'entrata e della spesa degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario 1956-57, che, se non vi sono osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

DE MEO, Segretario, legge:

Riassunto per titoli. — Gestione degli Archivi. — Titolo I. Entrate ordinarie. — Categoria I. Entrate effettive, lire 790.410.000. Totale del titolo I (Entrate ordinarie), lire 790.410.000.

Titolo II. Entrate straordinarie. — Categoria I. Entrate effettive, lire 4.500.000.

Categoria II. Movimenti di capitali, nulla. Totale del titolo II (entrate straordinarie), lire 4.500.000.

Totale delle entrate (ordinarie e straordinarie), lire 794.910.000.

Gestioni speciali. — Partite che si compensano nelle spese, lire 3.640.250.000.

Totale generale dell'entrata, 4.435.160.000 lire.

Riassunto per titoli. — Gestione degli archivi. — Titolo I. Spese ordinarie. — Categoria I. Spese effettive, lire 566.910.000.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1956

Totale del Titolo I (Spese ordinarie,) lire 566.910.000.

Titolo II. *Spese straordinarie.* — Categoria I. *Spese effettive,* lire 47.000.000.

Categoria II. *Movimento di capitali,* nulla.

Totale del Titolo II (Spese straordinarie), lire 47.000.000.

Totale delle spese (ordinarie e straordinarie), lire 613.910.000.

*Gestioni speciali.* — Partite che si compensano nelle entrate, lire 3.640.250.000.

Totale generale della spesa, 4.254.160.000 lire.

PRESIDENTE. Sono così approvati i riassunti per titoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario 1956-57.

Si dia lettura dei capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo generale del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, per l'esercizio finanziario in corso, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

DE MEO, *Segretario,* legge. (V. stampato n. 2303).

(Sono approvati tutti i capitoli, sui quali non vi sono iscritti a parlare e non sono stati presentati emendamenti).

PRESIDENTE. Si dia lettura dei riassunti per titoli dell'entrata e della spesa del Fondo generale del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, per l'esercizio finanziario 1956-57, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

DE MEO, *Segretario,* legge:

*Riassunto per titoli.* — Titolo I. *Entrate ordinarie.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Gestione fondo profitti, lire 222.000.

Gestione fondo individuale, lire 1.025.000.

Totale della Categoria I (Entrate ordinarie), lire 1.247.000.

Titolo II. *Entrate straordinarie.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Gestione fondo profitti, lire 10.000.

Gestione fondo individuale, lire 1.000.

Totale della Categoria I (Entrate straordinarie), lire 11.000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Estinzione di prestiti da parte degli agenti, nulla.

Totale della Categoria II (entrate straordinarie), nulla.

Totale del Titolo II (Entrate straordinarie), lire 11.000.

Totale generale delle entrate, lire 1.258.000.

*Riassunto per titoli.* — Titolo I. *Spese ordinarie.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Gestione Fondo profitti, lire 222.000.

Gestione Fondo individuale, lire 1.025.000.

Totale della Categoria I (Spese ordinarie), lire 1.247.000.

Titolo II. *Spese straordinarie.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Gestione Fondo profitti, lire 10.000.

Gestione Fondo individuale, lire 1.000.

Totale della Categoria I (Spese straordinarie), lire 11.000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Concessione di prestiti agli agenti di custodia, nulla.

Totale della Categoria II delle spese straordinarie, nulla.

Totale del Titolo II (Spese straordinarie), lire 11.000.

Totale generale delle spese, lire 1.258.000.

PRESIDENTE. Sono così approvati i riassunti per titoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo generale del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario 1956-57.

Si dia lettura dei capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende, per l'esercizio finanziario in corso, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

DE MEO, *Segretario,* legge. (V. stampato n. 2303).

(Sono approvati tutti i capitoli, sui quali non vi sono iscritti a parlare e non sono stati presentati emendamenti).

PRESIDENTE. Si dia lettura dei riassunti per titoli dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende, per l'esercizio finanziario 1956-57, che, se non vi sono osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

DE MEO, *Segretario,* legge:

*Riassunto dell'entrata.* — Titolo I. *Entrate ordinarie.* — Categoria I. *Entrate effettive,* lire 44.000.000.

Totale del titolo I, lire 44.000.000.

Titolo II. *Entrate straordinarie.* — Categoria I. *Entrate effettive,* nulla.

Categoria II. *Movimento di capitali,* nulla.

Totale del titolo II, nulla.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1956

Totale delle entrate ordinarie e straordinarie, lire 44.000.000.

Partite che si compensano con la spesa, lire 10.000.000.

Totale generale, lire 54.000.000.

*Riassunto della spesa.* — Titolo I. *Spese ordinarie.* — Categoria I. *Spese effettive*, lire 44.000.000.

Totale del titolo I, lire 44.000.000

Titolo II. *Spese straordinarie.* — Categoria I. *Spese effettive*, nulla.

Categoria II. *Movimento di capitali*, nulla.

Totale del titolo II, nulla.

Totale delle spese ordinarie e straordinarie, lire 44.000.000.

Partite che si compensano con l'entrata, lire 10.000.000.

Totale generale delle spese, lire 54.000.000.

PRESIDENTE. Sono così approvati i riassunti per titoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1956-57,

Passiamo agli articoli del disegno di legge, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione. Se ne dia lettura.

DE MEO, *Segretario*, legge:

## ART. 1.

Il Governo è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(È approvato).

## ART. 2.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 sono stabilite in conformità

degli stati di previsione annessi alla presente legge (Appendice n. 1).

(È approvato).

## ART. 3.

Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (Appendice n. 2).

(È approvato)

## ART. 4.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio 1956-57, in conformità delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana

**La seduta termina alle 13,30.**

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. VITTORIO FALZONE

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI